

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

576^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983

Presidenza del vice presidente CIPELLINI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 72

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 3

Trasmissione dalla Camera dei deputati 3

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno » (2194):

PRESIDENTE 4

MAFFIOLETTI (PCI) 4

MANCINO (DC), relatore 4

* RASTRELLI (MSI-DN) 5

SPADACCIA (Misto-PR) 6

VENANZETTI (PRI) 6

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 » (2195):

PRESIDENTE 10

MAFFIOLETTI (PCI) 7

MANCINO (DC), relatore 7

* RASTRELLI (MSI-DN) Pag. 9

SPADACCIA (Misto-PR) 10

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle Risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978 » (1947):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 28

MARCHETTI (DC), relatore 28

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980 » (1970):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 29

ORLANDO (DC), relatore 29

« Adesione alla Convenzione relativa alla Società EUODIF per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione » (2022):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 30

DELLA BRIOTTA (PSI), relatore 30

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali con relativo Protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981» (2023):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 31
MARTINAZZOLI (DC), relatore 31

«Accettazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944» (2078):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 31
MARCHETTI (DC), relatore 31

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica dell'allegato allo statuto della scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978» (2145) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 32
ORLANDO (DC), relatore 32

«Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978» (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 32
MARTINAZZOLI (DC), relatore 32

«Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari» (1984):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 33
MARCHETTI (DC), relatore 33

Discussione e approvazione:

«Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione» (1895):

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 27
GUERRINI (PCI) 25
ORLANDO (DC), relatore 27

Votazione finale e approvazione:

«Legge-quadro sul pubblico impiego» (1952) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

BRUGGER (Misto-SVP) 59
GUALTIERI (PRI) 60
MAFFIOLETTI (PCI) 69
MANCINO (DC) 63

* MITROTTI (MSI-DN) 66

NOCI (PSI) Pag. 62
ROCCAMONTE (PSDI) 71
SAPORITO (DC), relatore 46
SCHIANO (DC) 66

* SCHIETROMA, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 46

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

PRESIDENTE 25
SPADACCIA (Misto-PR) 24

Deferimento 4

Deliberazione sul Doc. IV, n. 82:

PRESIDENTE 10, 12
BENEDETTI (PCI), relatore di minoranza 10

* LANDOLFI (PSI), relatore 10, 16
MANENTE COMUNALE (DC) 15
MARCHIO (MSI-DN) 12
SPADACCIA (Misto-PR) 14

Deliberazione sul Doc. IV, n. 83:

PRESIDENTE 20
BORZI (DC) 18
CALARCO (DC) 21
FLAMIGNI (PCI), relatore 18, 22
GUERRINI (PCI) 22
TEDESCO TATÒ (PCI) 22

Deliberazione sul Doc. IV, n. 84:

MAZZA (DC), relatore 23

Deliberazione sul Doc. IV, n. 85:

GRAZIANI (PCI), relatore 23
MARCHIO (MSI-DN) 23
VENANZI (PCI) 23

Deliberazione sul Doc. IV, n. 87:

BENEDETTI (PCI), relatore 24

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Doc. IV, n. 86:

PRESIDENTE 24
VENANZI (PCI) 24

GOVERNO

Richiesta di parere per nomine in enti pubblici 3
Trasmissione di documenti 4, 72

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 72, 73

Per la risposta scritta ad interrogazioni:

PRESIDENTE 72
* MITROTTI (MSI-DN) 72

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 78

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CIPELLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreatta, Baldi, Bevilacqua, Brezzi, Damagio, Degola, Della Porta, Deriu, Di Lembo, Di Nicola, Fimognari, Fossa, Lavezzari, Lepre, Mazzoli, Napoleoni, Novellini, Procacci, Recupero, Ripamonti, Riva, Taviani e Vernaschi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3479. — « Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo » (1813-B) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3176. — Deputati PICCOLI Maria Santa ed altri. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine tipica del "prosciutto di San Daniele" » (2200) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3291. — « Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche aeree esterne » (2201) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3810. — Deputati DAL MASO ed altri. — « Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT » (2202) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANCINO ed altri. — « Modificazioni alla legge 3 gennaio 1978, n. 3, recante norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali » (2190).

Governo, richiesta di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di corpo d'armata Giuseppe Calamani a vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Governo, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ha trasmesso, con lettera in data 2 marzo 1983, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 4 febbraio 1983, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

P R E S I D E N T E. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio — *Doc. IV, n. 90* — annunciata nella seduta del 25 febbraio 1983, è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno » (2194);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 » (2195)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adot-

tate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: « Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O, relatore. Si tratta, signor Presidente, del decreto-legge n. 54, concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. La Commissione affari costituzionali ha adottato a maggioranza un parere favorevole per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Si tratta invero di un provvedimento che trae origine dalla constatazione che alla data del 28 febbraio del 1983 è cessata la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Poichè un apposito disegno di legge di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è ancora pendente alla Camera dei deputati e dal momento che già in precedenza il Parlamento si è dovuto interessare di proroghe, anche in questa occasione si è dovuto fare ricorso ad un provvedimento di urgenza.

La 1ª Commissione affari costituzionali, nel rilevare una serie di disarmonie all'interno del testo del decreto-legge, ha rilevato l'opportunità di rinviare l'approfondimento dell'esame della materia in sede di emanazione del parere di propria competenza sul merito del decreto-legge stesso. Quanto alla sussistenza dei presupposti, ribadisco in Aula che a maggioranza la 1ª Commissione affari costituzionali ha licenziato il testo con parere favorevole e in tal senso riferisco all'Aula.

M A F F I O L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presidente, noi voteremo contro la proposta della Commissione, alla quale non ci siamo associati perchè riteniamo che questo provvedimento invada arbitrariamente la sfera di competenza della legislazione ordinaria; quanto dunque alla sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza riteniamo che il ritardo con cui è stato affrontato il problema e la reiterazione di provvedimenti del genere escludano la presenza di tali requisiti.

Molte delle materie trattate nel decreto ben potevano essere disciplinate con legge ordinaria; il provvedimento presenta anche nel merito aspetti di incostituzionalità — che evidenzieremo nel corso dell'esame di merito — sotto il profilo della lesione della riserva di legge relativa in materia di organizzazione dei pubblici uffici, la cui disciplina qui viene arbitrariamente delegificata per essere rimessa alla competenza del Ministro interessato.

In particolare, riteniamo che il conferimento dei fondi sconvolga il potere di regolamentazione, da parte del Parlamento, delle assegnazioni finanziarie che invece ben dovevano essere fissate attraverso i normali strumenti legislativi; inoltre la carenza normativa e strutturale che questo settore presenta da tempo avrebbe richiesto un intervento ordinario e comunque una struttura diversa dal provvedimento in esame, che non fa che aggravare una legislazione farraginosa, improduttiva e disorganica che non possiamo che condannare e criticare, ritenendo pertanto che in questo caso siamo ben lontani dai presupposti di necessità e di urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione.

Per questi motivi voteremo contro la proposta della Commissione.

R A S T R E L L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **R A S T R E L L I**. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale vota contro la ri-

soluzione adottata dalla 1ª Commissione affari costituzionali e tende a porre in evidenza una volta per tutte come si sia stravolto non solo lo spirito della Costituzione, laddove si parla di « caso straordinario di necessità e di urgenza », ma anche lo spirito della norma dell'articolo 78 del Regolamento, che recentemente questo Senato ha adottato modificando le norme precedenti.

A proposito della proroga dei poteri della Cassa per il Mezzogiorno, ci troviamo dinanzi ad uno dei casi più emblematici della incapacità della maggioranza e del Governo di portare avanti un disegno organico di riforma che, a voce, tutti quanti dichiarano di voler perseguire mentre, nei fatti, nessuno riesce mai a proporre per l'esame definitivo in quest'Aula o in quella dell'altro ramo del Parlamento, dove un provvedimento del genere giace da tempo immemorabile; ciò in quanto manca l'impulso e quindi la volontà politica da parte delle forze di maggioranza.

Non più di tre mesi fa ci trovammo a trattare il medesimo argomento quando, con un altro decreto-legge, fu chiesta una proroga del termine in scadenza, proroga che ora si chiede venga reiterata.

Anche in quella sede ci sforzammo di precisare che questa ulteriore proroga adottata con decreto era perfettamente inutile agli effetti di una soluzione globale del problema, in quanto i tempi tecnici non avrebbero consentito assolutamente di arrivare a una determinazione legislativa che fosse studiata, motivata, congrua, rispetto all'ampiezza del problema e rispetto all'esigenza di un dibattito approfondito.

Ci troviamo, anche in questo caso, di fronte ad una Commissione affari costituzionali che, pur facendo riserve sul merito del provvedimento, finisce per approvare l'operato del Governo nel senso di prevedere un'ennesima proroga che si estende, secondo i termini stabiliti dal decreto, fino al 31 dicembre di questo anno. Vogliamo cogliere questa occasione per denunciare ancora una volta come, nonostante il termine sia stato oramai spostato di nove mesi, manchi tuttora da parte del Governo e

delle forze di maggioranza una precisa volontà politica per uno studio organico della materia. Basta pensare che, ogni volta che cambia un Ministro per il Mezzogiorno, cambiano completamente la filosofia, la lettera e lo spirito delle norme che devono essere offerte come proposta legislativa al Parlamento per il varo definitivo della riforma organica, per concludere che anche l'ulteriore termine che viene richiesto al Parlamento in sede di conversione del decreto-legge in esame non sarà un termine utile.

Quindi, il voto contrario espresso dai senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale non è soltanto un voto tecnico sui requisiti della straordinaria urgenza e necessità, ma è anche un voto politico di denuncia affinché si ponga finalmente mano ad una riforma organica intesa a rivedere tutto il settore dell'intervento nel Mezzogiorno. Le condizioni socio-economiche rispetto al Nord d'Italia sono addirittura peggiorate nonostante 30 anni di esperienza di intervento straordinario. Quindi, anche a nome dei parlamentari del Mezzogiorno d'Italia dichiaro che non possiamo più tollerare che un sistema di proroghe indiscriminate impedisca di andare ad affrontare e risolvere il problema di fondo che abbiamo davanti.

Sono queste le motivazioni del voto contrario dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, intervengo solamente per dichiarare che il Gruppo repubblicano si astiene perchè le stesse motivazioni portate dalla Commissione affari costituzionali e qui — anche se brevemente — illustrate dal relatore fanno comprendere che si tratta più di una valutazione di ordine politico. Dal punto di vista costituzionale, i dubbi emersi nel dibattito in Commissione affari costituzionali lascia-

no perplessi anche noi. Sappiamo che questo provvedimento nasce da un contrasto di ordine politico all'interno del Governo e della maggioranza sulle linee di riforma della Cassa per il Mezzogiorno. La soluzione è prevalentemente politica e pertanto ci asteniamo.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, brevemente per dichiarare che voterò contro la proposta della Commissione e quindi contro la sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Le stesse ragioni che inducono il senatore Venanzetti ad astenersi inducono me a votare contro e credo che, se fosse conseguente con il suo discorso e non volesse farne anche lui un'occasione di equilibri politici, lo stesso senatore Venanzetti dovrebbe trarne le logiche conseguenze e dovrebbe votare contro.

Ritengo francamente strano che la Commissione affari costituzionali, anche sulla base delle parole che abbiamo ascoltato dalla voce del senatore Mancino, anzi proprio sulla base delle considerazioni da lui fatte, possa arrivare alla conclusione che esistono questi presupposti di costituzionalità. Ha ragione il senatore Venanzetti nel dire che giocano in questo voto, nonostante la ipocrisia di averne voluto fare un voto di costituzionalità, le stesse considerazioni di equilibrio e di schieramento politico che valgono nell'esame di merito del provvedimento. Soprattutto sulla base delle considerazioni fatte dalla Commissione, di cui giustamente ha sottolineato la contraddittorietà il senatore Venanzetti, questa contraddizione non può non apparire stridente ed è la dimostrazione di quanto sia ipocrita questa riforma del Regolamento: una specie di foglia di fico che abbiamo voluto mettere di fronte all'indecenza di questa decretazione d'urgenza che abbiamo finito per accettare come fatto ordinario e ordinariamente stravolgente dei nostri lavori parlamentari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2194. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , relatore. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983 è stato valutato dalla Commissione affari costituzionali che si è dichiarata a maggioranza favorevole alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77. Si tratta della reiterazione di un precedente provvedimento di urgenza adottato dal Governo concernente il settore della finanza locale per il 1983 che, come è noto, non è stato convertito in legge. Sul provvedimento vi sono state valutazioni critiche da parte del Gruppo comunista che avrebbe preferito che il provvedimento adottato fosse strettamente riferito all'erogazione pura e semplice delle risorse, cioè le risorse dell'anno 1982 integrate del 13 per cento nel 1983. Si è rilevato altresì che la reiterazione avrebbe tolto il carattere d'urgenza al precedente provvedimento che formò oggetto di esame favorevole da parte di questa Assemblea.

Per quanto riguarda l'articolo 37, è stato rilevato dal senatore Bonifacio — e peraltro è stato condiviso dalla Commissione — che la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti in applicazione di disposizioni poi caducate deve avvenire con provvedimento autonomo delle Camere e non già con decreto-legge. Tuttavia, è stata riscontrata a maggioranza la sussistenza dei presupposti e, anche per quanto riguarda l'articolo 37, si è fatto rinvio all'esame di merito, anche per evitare che vi fosse una *vacatio* fra la adozione di provvedimenti amministrativi

da parte degli enti locali in conseguenza del precedente decreto-legge e la data di conversione in legge dell'attuale decreto n. 55.

Propongo, pertanto, all'Assemblea di votare favorevolmente per la sussistenza dei presupposti, qualunque altra indagine coinvolgendo il merito del provvedimento e quindi anche competenze della Commissione affari costituzionali.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, la reiterazione di questo decreto-legge sulla finanza locale è da noi considerata un abuso che merita, a nostro giudizio, una forte censura da parte dell'Assemblea del Senato.

Il Governo ha dato prova, reiterando questo decreto, di scarsa sensibilità nei confronti del Parlamento e, anzi, di vera e propria scorrettezza costituzionale. Esso ha persistito con tale linea di condotta nella direzione dei precedenti Governi: in poco più di un anno sono stati ripresentati alle Camere ventotto decreti scaduti e non convertiti. Riteniamo che in tal modo si stravolga il principio contenuto nell'articolo 77 della Costituzione che limita tassativamente a 60 giorni l'efficacia del provvedimento di urgenza il quale, se non è convertito, perde efficacia sin dall'inizio, stabilendo inoltre che solo la legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il fatto che questa materia sia stata invece regolata con lo stesso decreto-legge è scorretto costituzionalmente e deriva dall'adozione della reiterazione come prassi normale della funzione legislativa del Governo. Con questa prassi si costringono le Camere — come è da tutti risaputo e constatato — a sconvolgere i loro programmi e la normale attività legislativa, si rende incerto il diritto per i cittadini e per il paese, si aumenta la difficoltà di conoscere e di applicare le leggi, alimentando un vero e proprio groviglio, un caos legislativo che voi, signori della maggioranza, state

avallando con il vostro comportamento e si impone una procedura anomala che di fatto comprime la potestà parlamentare di conversione e di esame, proprio per effetto del ricorso abituale ai decreti e del ricorso frequente alla questione di fiducia.

Si sono normalmente diffusi, con il ricorso ai decreti-legge, l'abuso e l'aberrazione di introdurre normative eterogenee, intralciando in effetti l'attività legislativa ordinaria del Parlamento. Ciò avviene anche con questo decreto: a un numero limitatissimo di provvedimenti urgenti in base ai presupposti di cui all'articolo 77 si sovrappone una congerie prevalente di normative che ben dovevano e potevano essere collocate in disegni di legge ordinari.

Il Presidente del Consiglio ha realizzato, con questa linea di condotta del Governo, un effetto singolare di sdoppiamento della personalità se si ricordano gli indirizzi formulati come Presidente del Senato e i voti espressi da questa Assemblea sulla decretazione d'urgenza. La decretazione, usata per attuare una manovra finanziaria in alto mare, ha finito per allungare i tempi dell'esame parlamentare, per complicare l'iter legislativo, per scardinare l'impianto della legge finanziaria e, per quanto riguarda la finanza locale, ha passato il segno della correttezza costituzionale, sia nei presupposti che nel merito, ma su questo torneremo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto. La verità è che, decaduto il decreto n. 952 per difficoltà insorte nelle fila della maggioranza e non certo per carenze dell'esame parlamentare, il provvedimento doveva considerarsi scaduto e non convertito ad ogni effetto costituzionale. Noi comunisti avevamo indicato, per far fronte alla situazione degli enti locali, una strada corretta per provvedere ed è grave che il Governo non ci abbia voluto ascoltare e che ci si trovi di fronte ad una maggioranza sorda ai richiami, che siamo costretti a fare, alla correttezza costituzionale. Un nuovo provvedimento urgente doveva limitarsi, così avevamo proposto e indicato, alla quantificazione dei trasferimenti, riservando ogni regolamentazione al disegno di legge sulla finan-

za locale giacente presso il Senato, così da consentirne l'operatività a partire dal 1984. Nel nuovo decreto poteva trovare posto la normativa dell'articolo 1 del decreto sul contenimento della spesa ormai decaduto. Avete voluto, signori del Governo, seguire, invece, una strada irta di ostacoli e aberrante rispetto alle norme costituzionali, che produce incertezze di prospettive per l'intersecarsi dei provvedimenti e il sovrapporsi delle scadenze e che compromette l'ordinamento delle autonomie locali, riproponendo normative del tutto estranee ai presupposti di necessità ed urgenza. Tali infatti sono la maggior parte delle norme contenute in questo decreto che condiziona e stravolge prospettive di riforma delle autonomie che possono ricollegarsi, non certo all'urgenza e necessità, ma ad una normale previsione e prevedibilità legislativa. Tali, ad esempio, le norme sulla sovrimposta sui fabbricati e quelle sull'assunzione dei mutui, la delega alle province per le opere pubbliche ed altre, tutte però correlate in un disegno legislativo che, nell'insieme, appare dunque privo dei presupposti costituzionali e ripete il precedente decreto. Noi avevamo, quindi, indicato la via per rientrare nella normalità costituzionale; il fatto di non aver seguito questa indicazione e di aver rinnovato questo provvedimento, ignorando difficoltà oggettive e carenze di legittimazione del potere del Governo, forse meditando addirittura ulteriori reiterazioni, merita secondo noi un voto chiaro da parte di questa Assemblea, che sottolinei cioè la grave scorrettezza compiuta nei confronti del Senato; un voto contro una condotta che, come abbiamo anche denunciato pubblicamente all'opinione pubblica e ai giuristi, conduce ad uno stato di confusione e di paralisi sostanziale dell'attività legislativa e non raggiunge neanche l'effetto di dettare norme con la sollecitudine necessaria.

Per sottolineare questa valenza politica e l'allarme che suscita in noi e che dovrebbe suscitare in tutte le forze democratiche la ripresentazione del decreto, non richiediamo voti differenziati sul testo. Non crediate che, costretti all'opposizione, ad una denuncia ripetuta di una violazione costituzio-

nale — è scaduto per vostra responsabilità il termine per il procedimento di esame preliminare dei presupposti di costituzionalità — con un avallo politico da parte della maggioranza, abbiate la via spianata; non crediate che non rimanga gravemente alterato il sistema dei rapporti costituzionali, non senza negative conseguenze nell'ordinamento, nei rapporti con il Parlamento e nei rapporti con l'opposizione.

Questo è il significato del nostro voto contrario che si richiama a principi fondamentali della nostra Repubblica, presidiati da norme e da limiti inderogabili. Ciò non può certo sfuggire a nessuno e deve poter incidere non solo sulla sorte di questo decreto, ma sull'intera politica legislativa del Governo. È necessario non proseguire oltre nell'abuso del potere legislativo per dare forza cogente e certezza di disciplina a ciò che è veramente improrogabile, necessario e urgente, ristabilendo nell'attività ordinaria, nella programmazione dei lavori parlamentari, nell'attività legislativa ruolo e funzioni che la Costituzione vuole garantiti e assolti primariamente dal Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, riesce difficile, in fondo mortificante, ripetere a distanza di pochi minuti considerazioni che del resto sono obiettivamente ancorate ad un certo tipo di legislazione italiana. Anche in questo caso, come nel precedente, anche per il decreto sulla finanza locale come per quello concernente la proroga della Cassa per il Mezzogiorno, la valutazione della Commissione affari costituzionali in ordine ai presupposti di straordinaria — insisto su questo termine perchè esiste nella nostra Costituzione — necessità ed urgenza è stata positiva. Alla norma costituzionale, alla norma regolamentare, peraltro da poco modificata qui al Senato, si sovrappone la ragione politica della maggioranza la quale, anche con distinguo abili, da avvocato, del senatore

Mancino, deve far passare il provvedimento pur contro la contraddizione in termini delle valutazioni espresse.

Nel caso in specie ci troviamo dinanzi a un esempio forse ancor più grave perchè siamo dinanzi alla reiterazione di un decreto che non è stato convertito, ci troviamo dinanzi ad un caso assolutamente eclatante: non dobbiamo dimenticare che in sede di prima lettura, qui al Senato, dello stesso decreto decaduto, cioè del decreto che riguardava la finanza locale, il Governo ha avuto direi l'impudenza di inserire nella legge di conversione niente meno che tutto un capitolo di nuove imposizioni da attuarsi mediante leggi delega, negando quindi nei fatti e nei presupposti ogni principio di urgenza e di necessità.

Ci troviamo oggi dinanzi alla reiterazione del decreto il quale in molte sue norme esprime concetti contrari alla Costituzione, ma che comunque non presuppone affatto alcun carattere di urgenza nè di straordinarietà se lo si valuta, se lo si guarda al di fuori della contingenza. D'altra parte il Governo e la maggioranza hanno volutamente determinato questa situazione portandoci alla vigilia della scadenza dei 60 giorni dal primo decreto, proprio per la complessità e la difficoltà di approvazione di quel provvedimento che non era da assumersi con decreto-legge e che ha costretto le opposizioni, la nostra parte come l'altra, ad insistere perchè quel decreto non fosse convertito nei termini costituzionali.

Sono questi i motivi, signor Presidente, per cui noi reiteriamo il nostro voto di opposizione circa i presupposti della necessità e dell'urgenza proposto dal senatore Mancino. Cogliamo ancora questa occasione, inoltre, per denunciare il ricorso frequente alla decretazione d'urgenza proprio dal momento che la Commissione affari costituzionali, che avrebbe dovuto costituire, secondo il Regolamento e secondo la volontà di coloro che lo hanno approvato, un filtro tra la volontà del Governo e la volontà del Parlamento, oggi, nella sua maggioranza, sembra rinunciare alla funzione delicatissima che il Regolamento le attribuisce per diventare in effetti succube del-

l'Esecutivo nel varare provvedimenti come l'attuale, mortificando peraltro la stessa autonomia dell'Assemblea che per ragioni partitiche è costretta a votare, come voterà tra poco, respingendo valutazioni di fondo che meriterebbero ben altra dimensione. Sono questi i motivi per i quali il nostro Gruppo, anche in questa occasione, voterà contro la sussistenza dei requisiti di eccezionalità e di urgenza di questo decreto. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Non ho che da ribadire, signor Presidente, i motivi che ho avuto occasione di esprimere quando abbiamo esaminato i presupposti di costituzionalità di questo decreto la prima volta che è stato esaminato. Alle considerazioni svolte in quella circostanza devo aggiungerne un'altra: la reiterazione, che non è scritta in alcuna norma della Costituzione e che si fonda su una prassi degenerata della nostra politica costituzionale che ha stravolto i rapporti che devono sussistere tra Esecutivo e Parlamento e tra legislazione ordinaria e legislazione straordinaria. Mi sia consentito, nel concludere questo breve intervento, rivolgere al Governo, alla maggioranza e a noi tutti una domanda: quanti mesi abbiamo perduto negli ultimi tre anni nell'esaminare, reiterati o no, provvedimenti di necessità e di urgenza sulla finanza locale? Quanti mesi sarebbero stati sufficienti invece per varare la riforma della finanza locale, che questo Parlamento attende da anni? A chi parla tanto di necessità e di urgenza vorrei rivolgere questo interrogativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 2195. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 82, 83, 84, 85, 87).

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Documento IV, n. 86.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Esamineremo per prima quella avanzata nei confronti del senatore Tambroni Armaroli, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, e 318 del codice penale (corruzione per atto di ufficio, continuata ed aggravata), 81, capoverso, 112, n. 1 e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, continuata ed aggravata), nonchè per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159, e nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 (violazioni di norme in materia d'infrazioni valutarie) (Doc. IV, n. 82).

Ha facoltà di parlare il relatore.

* L A N D O L F I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Per i relatori di minoranza ha facoltà di parlare il senatore Benedetti.

B E N E D E T T I , *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, colleghi, anche a nome dei colleghi estensori, con me, della relazione di minoranza, mi rimetto alle valutazioni espresse e alle conclusioni proposte nella relazione stessa. Prima di addentrarmi in una rapida, ulteriore illustrazione di tali valutazioni e di tali conclusioni, voglio, se mi è consentito, esprimere il mio sincero convincimento della piena compatibilità tra l'espressione dei doveri di solidarietà umana, le consuetudini di cordialità che si creano lavorando nello stesso ambiente e il doveroso esercizio della funzione parlamentare. Sono quindi certo che il senatore Tambroni Armaroli vorrà accogliere le espressioni di solidale cordoglio per il lutto gravissimo che lo ha colpito proprio in questi giorni, anche se glielo porgo dalla posizione di relatore di

minoranza e quindi da una posizione dissenziente rispetto alla proposta adottata dalla Giunta sulla domanda di autorizzazione a procedere che lo riguarda.

Onorevole Presidente, voglio dire che abbiamo compiuto una valutazione attenta e puntuale — forse come non mai, ma come sempre ci sforziamo di fare — tenendo presente una considerazione fondamentale: la stipulazione di un contratto per gli effetti e per le conseguenze che se ne possono trarre ai fini di una possibile notizia di reato, tutta da verificare naturalmente nella competente sede di giustizia. La stipulazione, dicevo, va riguardata nella interezza e nella continuità del processo formativo e non soltanto nell'atto finale, quindi lungo tutte le istanze preparatorie nel corso delle quali poco importa se i singoli autori possono assumere diversità di *status* e di condizioni personali. Abbiamo esaminato in profondità le complesse vicende riassunte nel capo di imputazione per accertare — e crediamo in tutta coscienza di averlo fatto — la corrispondenza e l'adeguatezza tra gli elementi costitutivi della notizia del reato acquisiti dalla magistratura ed i contenuti della domanda di autorizzazione a procedere. Ne abbiamo tratto una sicura conclusione: l'esercizio dell'azione penale, in questo caso, e la proposizione della domanda di autorizzazione a procedere sono riconducibili agli stretti, obiettivi, necessari adempimenti che qualificano i doveri costituzionali e giuridici del magistrato.

Il nostro giudizio — questo voglio sottolinearlo ancora una volta — non si è formato sui punti relativi ad attività che si assume siano state compiute dal senatore Tambroni durante il cammino del disegno di legge, poi divenuto legge 21 luglio 1978, n. 415. Nella relazione di minoranza abbiamo sottolineato infatti l'assoluta insindacabilità, ad opera dell'autorità giudiziaria, di ogni attività tipica e funzionale, esplicita in relazione al processo di formazione della legge. Il nostro giudizio, quindi, si fonda su altre, ritenute circostanze, su altri fatti, su altri comportamenti, quali sono stati descritti nella domanda di autorizzazione a procedere. Tali circostanze e tali

fatti consentono di escludere il benchè minimo sospetto di intendimento volto a condizionare l'esercizio del mandato parlamentare del senatore Tambroni. Del resto su questo punto, che è poi l'unico della sua motivazione, la relazione della Giunta è quanto mai carente e fragile: e qui veramente chiederei, al di fuori di ogni convenzionalismo ed in un rapporto in ultima analisi di solidarietà che in quanto membri di questa Assemblea tutti ci avvince, maggiore attenzione da parte dei settori della maggioranza. L'intendimento persecutorio viene riscontrato, nella relazione della Giunta, nella reiterazione della domanda di autorizzazione a procedere che, già respinta a maggioranza contro un parlamentare appartenente all'altro ramo del Parlamento, è stata poi riproposta contro lo stesso e questa volta anche contro il senatore Tambroni. Nella relazione della Giunta vi è un'espressione che voglio richiamare perchè o io non ne afferro il senso — e questo può darsi — o mi pare sia sintomatica del doveroso, e quindi non persecutorio, esercizio della funzione da parte del magistrato. Si dice che nel magistrato inquirente è sorta la volontà di perseguire il senatore Tambroni per aver riscontrato, in data 9 luglio 1982, elementi di prova per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di questi. Si aggiunge che volendo il magistrato reiterare la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Colucci, egli ne avrebbe tratto occasione — testualmente — « da un presunto comportamento non del tutto giustificato del senatore Tambroni Armaroli ».

Io voglio svolgere soltanto alcune osservazioni.

Primo: i problemi che riguardano l'onorevole Colucci sono ovviamente di assoluta competenza dell'altro ramo del Parlamento. Se qui emergono e se vengono di necessità da noi valutati, questo avviene soltanto per via del concorso e della connessione.

Secondo (e questo mi pare fondamentale): nei processi-inchiesta — così si definiscono oggi — o comunque nei processi con pluralità di imputati, alcuni dei quali ignoti, avviene normalmente che il prosieguo delle

indagini istruttorie metta in evidenza nuovi fatti riconducibili a nuove ipotesi di reato. Non c'è niente di strano, di persecutorio, è accaduto in questo caso, non è la prima volta e sicuramente non sarà l'ultima.

Terzo: un precedente molto chiaro del Senato — gli estremi sono richiamati nella relazione di minoranza — consente di escludere con assoluta tranquillità che la reiterazione della domanda di autorizzazione a procedere in conseguenza di nuove emergenze istruttorie sia di per sé persecutoria; ci mancherebbe altro!

Vengo quindi — e concludo — al punto più strettamente politico della questione. Il senatore Tambroni — ne abbiamo dato atto ampiamente nella relazione di minoranza — ha chiesto all'autorità giudiziaria che sia fatta piena luce sulla vicenda, che ne sia esaminato ogni risvolto, concomitante o successivo, che si proceda ad ogni indagine relativa ai fatti di cui vi sia la cosiddetta *notitia criminis*. Questa aspirazione da lui espressa, conforme del resto ad una obiettiva esigenza di giustizia, sarebbe preclusa e soffocata dall'accoglimento della proposta della Giunta.

Onorevole Presidente, mi pare ovvio dover ricordare che noi non pronunciamo sentenze né di condanna né tanto meno assolutorie. Escluso in questo caso, come è evidente, ogni intendimento persecutorio; considerata la natura per così dire comune, ma tale è, dei reati contestati allo stato delle emergenze istruttorie (che peraltro sono paralizzate dall'assoluta, doverosa necessità nella quale il magistrato si trova di domandare subito l'autorizzazione a procedere: il magistrato non ha margine alcuno); ferma la presunzione costituzionale di non colpevolezza, su queste tre premesse la nostra relazione esprime l'esigenza che sia l'autorità giudiziaria a compiere, nella pienezza del contraddittorio processuale, tutti quegli accertamenti resi necessari dalla delicatezza delle accuse che vengono mosse al senatore Tambroni.

E qui, in un confronto aperto — credo che non sia assolutamente necessario aggiungere leale — voglio rivolgermi ai colleghi della maggioranza della Giunta e del-

la maggioranza dell'Assemblea. C'è, avanza sempre più nel paese, una profonda esigenza di rigore morale. Sia ben chiaro: io esprimo e richiamo questo concetto sotto un profilo strettamente circoscritto al suo significato e al suo valore oggettivo.

Eppure la proposta di non accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere è suffragata (io invito i colleghi a leggere la relazione della Giunta), e non perché il senatore Landolfi non abbia tanta capacità e tanta forza culturale da non poter stendere una relazione di tipo diverso, è suffragata, dicevo, da una motivazione così debole, così fragile, da apparire — consentitemi la franchezza, ma sento la necessità di questa franchezza — strumentale e precostituita. Tale proposta, se accolta, avrebbe soltanto come conseguenza quella di stendere una coltre di silenzio e, quel che è più grave, un'ipoteca di incertezza e di dubbio su una vicenda che, nell'interesse oggettivo della funzione parlamentare prima che nello stesso interesse personale del senatore Tambroni, è bene sia chiarita in fondo nella competente sede di giustizia.

È per questo che i relatori di minoranza raccomandano all'Assemblea il non accoglimento della proposta deliberata dalla Giunta e quindi l'accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere.

P R E S I D E N T E . Senatore Tambroni Armaroli, il cordoglio del senatore Benedetti per il lutto che l'ha colpita è il cordoglio di tutta l'Assemblea.

M A R C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C H I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto attentamente la breve relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ma ho letto molto più attentamente la lunga relazione di minoranza ed ho ascoltato con molta più attenzione quanto ci è stato qui detto dal collega Benedetti.

Intervengo per dichiarare il voto contrario mio e del mio Gruppo nella delibera-

zione a questa domanda di autorizzazione a procedere in giudizio. Ho notato subito — me lo consentirà il collega Benedetti — una contraddizione che, a mio avviso, è *fumus persecutionis* proprio del relatore di minoranza e della parte politica che ha voluto firmare quella relazione, quando il collega Benedetti ha affermato, poco fa, che l'*iter* della legge, così come era formulata, nessuno poteva sindacarlo, tanto meno il giudice, nè desiderava farlo il collega stesso.

Prendo per caso a pagina 7 della relazione di minoranza il punto in cui il senatore Benedetti con una sola frase liquida il collega Tambroni Armaroli, dicendo che l'emendamento a quella legge fu proposto dall'onorevole Tambroni stesso.

B E N E D E T T I , *relatore di minoranza*. Non sono mie parole. Ho riportato la relazione del magistrato alla domanda di autorizzazione a procedere.

M A R C H I O . E ha fatto male, ora le spiegherò perchè; mi faccia proseguire. L'ho seguita attentamente, anche perchè è piacevole seguire chi si contraddice. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Non vi arrabiate. Voi siete moralisti e se volete parleremo qui anche di altre cose. Parleremo, se volete, fra qualche minuto, delle delibere comunali con le quali vi scatenate contro certe personalità politiche: ma queste cose riguardano la mia città ed un altro fatto molto più importante di cui parlerò in comune e qui in Aula. Questi gentiluomini dalle mani pulite! Parliamo di Torino. (*Proteste dall'estrema sinistra. Interruzioni del senatore Pieralli. Richiami del Presidente*). A proposito, che fine ha fatto il capogruppo di Torino del Partito comunista, preso con le mani nel sacco? (*Vivaci proteste dell'estrema sinistra*).

B E R T I . Lei è un bugiardo.

M A R C H I O . Khomeini gliel'ebbe tagliate le mani.

Dice il collega Benedetti che ha preso questa affermazione di sana pianta dalla richiesta di autorizzazione a procedere e dalla requisitoria del giudice di Torino. Mettiamoci

d'accordo intanto fra di noi in questa Aula di legislatori: il segreto istruttorio a chi serve, per chi vale se poi lei, per ragioni del suo ufficio, come io per ragioni del mio ufficio, abbiamo avuto coscienza e conoscenza di atti istruttori? Lei riporta questi atti istruttori in una relazione che domani mattina verrà volantineggiata in tutti i quartieri e — spero — nel collegio senatoriale del collega Tambroni Armaroli per non fargli dare i voti. Prima di tutto la morale per noi stessi.

Inoltre la Cassazione ha deciso che la competenza è del giudice romano e non di quello genovese e quindi, a mio avviso, la richiesta deve dichiararsi decaduta in attesa delle decisioni del giudice romano. Assumo per me stesso questo atteggiamento perchè bisogna avere il senso della moralità prima di tutto per se stessi. Con questo atto pubblico che verrà stampato e che sarà sicuramente distribuito — spero che sia questo l'intento di questa dotta relazione — in un collegio senatoriale si porterà in evidenza un segreto istruttorio; e mi spiegherò poi in un'altra occasione l'avvocato senatore Benedetti perchè si faccia uso di questi metodi. Ma l'inciso è posto proprio a significare che la volontà del senatore Tambroni Armaroli, senza entrare nel merito, era quella di indicare dall'inizio quale dovesse essere l'*iter* della legge per poterla poi, sapendo di divenire non solo Sottosegretario ma anche il presidente di quella riunione, farla applicare dai competenti uffici. Se non è questo *fumus persecutionis* me lo dovrà spiegare soprattutto questo signor magistrato di Genova (*Commenti dall'estrema sinistra*) che ha rapporti non so se politici o personali con voi, e ci spiegherete anche questo, spero. Penso infatti che abbia più rapporti personali e politici con quella parte politica (*Commenti dall'estrema sinistra*) anche perchè è molto chiacchierato questo magistrato, perchè i magistrati chiacchierati stanno a Roma ma anche a Genova, vestono qualche volta di nero ma molto spesso anche di rosso. E questo è un esempio di magistrato chiacchierato. Lei, senatore Benedetti, mi deve spiegare perchè in una relazione di minoranza che riguar-

da la responsabilità del collega Tambroni si sofferma in tre pagine a parlare del collega Colucci a cui è interessato l'altro ramo del Parlamento e per il quale l'altro ramo del Parlamento ha deciso in un certo modo. Questo ce lo deve spiegare e se non trovo spiegazioni nel suo dire allora mi convince la relazione di maggioranza della Giunta che dice: volendo colpire di nuovo Colucci si vuole portare in ballo Tambroni. Allora c'è la spiegazione e la spiegazione purtroppo c'è nella sua relazione di minoranza, collega Benedetti. Chi l'ha pregata di ritirare in ballo Colucci, che è stato già giudicato in un'altra sede (non so se sia stato assolto o meno, ma credo che sia stato assolto perchè lo dite pure voi) per potergli fare di nuovo il processo alla Camera dei deputati? Allora, se non è questo *fumus persecutionis* questo è *arrostus persecutionis*. (Ilarità). Allora di fronte a questo *fumus* e *arrostus persecutionis* la mia parte politica non può scendere nè a compromessi con la propria coscienza nè a compromessi con coloro che demagogicamente e non certo con molta serenità desiderano giudicare ciò che va giudicato fuori di quest'Aula. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, mi sono chiesto se e dove esista il *fumus persecutionis*. Può darsi che ci siano stati in questa vicenda anche aspetti di *fumus persecutionis*; non mi sento infatti di escludere che ci sia stato, da parte del magistrato, un particolare accanimento nel presentare una richiesta di autorizzazione per un numero maggiore di reati rispetto al caso di un altro parlamentare che non appartiene a questo ramo del Parlamento; e, se mi consentite, siamo tutti d'accordo nel constatare e ribadire, almeno su questo, l'autonomia dei due rami del Parlamento e la non interferenza reciproca nelle deliberazioni che essi assumono anche nel caso di procedimenti connessi, quali sono quelli

che riguardano il senatore Tambroni Armaroli e l'onorevole Colucci.

Ma gli atti processuali esistono. Esistono in essi elementi di prova? Non so se si possono definire elementi di prova, ma certamente, leggendo gli atti processuali, io che, come membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere ho il privilegio di poter leggere tali atti processuali, non so se essi contengano elementi di prova, ma certo quanto meno contengono una serie di indizi, gli stessi indizi che sarebbero sufficienti a portare davanti al magistrato, senza alcuna possibilità di immunità, qualsiasi altro cittadino italiano.

B O R Z I . Tranne i magistrati.

S P A D A C C I A . Se c'è qualcuno che ha presentato addirittura proposte di legge, agli atti di questo Parlamento, per affermare la responsabilità, anche pecuniaria, anche civile, dei magistrati, è stata la mia parte politica. Non sono difensore dei magistrati, non sono difensore di alcuna situazione di privilegio.

Il senatore Tambroni Armaroli può eccepire che è stato bersaglio di una serie di calunnie, alcune delle quali provengono però da un direttore generale, membro del consiglio di amministrazione dei monopoli dello Stato, altre da un suo collaboratore, all'epoca dei fatti direttore centrale dell'Azienda dei monopoli dello Stato. Non ho ragione di dubitare che quanto dice il senatore Tambroni Armaroli sia vero, perchè sono uno di coloro che ritiene che, fino a prova del contrario, in giudizio, fino alla sentenza definitiva del giudice, in base al dettato costituzionale, vale a favore del cittadino la presunzione dell'innocenza. Non ho ragione di ritenere che Tambroni Armaroli dica il falso; presumo che egli dica il vero e dico che Tambroni Armaroli, trattandosi non di un reato politico che coinvolge le sue funzioni di parlamentare, non di una questione che si risolva nel sospetto di un *fumus persecutionis*, ma di indizi convergenti emersi dalla realtà istruttoria di questo processo, ha il dovere di andare davanti al magistrato a sostenere la verità delle sue

asserzioni e la sua innocenza che sarà sicuramente provata.

Ho espresso il dubbio che *fumus persecutionis* potesse esserci anche se, prendendolo per buono, riguarda non questo ramo del Parlamento e non questo parlamentare direttamente; certamente vi erano elementi per quanto riguarda l'onorevole Colucci che quindi potevano ripercuotersi anche sull'altro parlamentare, ma a questo punto il venir meno del *fumus persecutionis* è assicurato. Il processo non è più davanti a quel giudice eventualmente sospettato di essere protagonista di una persecuzione; oggi il procedimento è davanti ad un magistrato che non può essere sospettato: il giudice di Roma.

Il senatore Tambroni Armaroli, che ha sollecitato il cambiamento di sede, può quindi tranquillamente affrontare il processo. Io devo dire, collega Marchio, che è sempre un cattivo argomento, per coprire una immunità quanto meno discutibile, chiamare in causa le responsabilità di altri che si sono macchiati di reati anche peggiori. A Torino è incriminato un capogruppo del PCI, ma anche il capogruppo della DC e numerosi assessori socialisti sono incriminati, e alcuni di essi sono in carcere. Fortunatamente non vale nei loro confronti quell'immunità che si invoca a favore del senatore Tambroni Armaroli. E vorrei che in questo Parlamento, a tutela del rigore e della credibilità delle istituzioni, tutti quanti la smettessero di celarci dietro questo uso mal sano, che sa ormai di omertà, che si fa dell'immunità parlamentare.

Senatore Marchio, tra qualche minuto andremo a discutere, in Commissione, sempre in tema di autorizzazione a procedere, un'altra richiesta per il cui esame chiederemo tra qualche momento in Assemblea una proroga, quella contro il collega Pisanò, che risulta imputato, davanti a un giudice, per una questione che attiene, secondo la mia valutazione, strettamente all'assolvimento delle sue funzioni di parlamentare.

Ebbene, noi siamo al punto — che dovrebbe far riflettere anche lei, senatore Marchio — che, mentre viene messa in discussione e in dubbio la tutela dell'assolvimento

delle funzioni parlamentari attraverso l'istituto delle immunità, qui continuiamo ad utilizzare indebitamente, ogni giorno, questo istituto per coprire reati che non hanno nulla a che fare con l'esercizio delle nostre funzioni parlamentari. Davvero in questo caso c'è il *fumus persecutionis*? Non lo so, ma certo c'è l'arresto degli atti istruttori che devono essere dibattuti in processo, altrimenti la credibilità, la onorabilità del senatore di cui oggi discutiamo, rimarrà, dal momento stesso in cui lo coprirete con l'immunità e gli impedirete di difendersi, sospetta. Io invece vorrei che il senatore Tambroni Armaroli, così come ha affermato davanti al giudice e purtroppo non davanti alla nostra Giunta delle immunità parlamentari avesse il coraggio di dire che vuole che gli venga concessa l'autorizzazione a procedere perchè vuole andare davanti al magistrato a dimostrare la sua innocenza, a difendere la sua onorabilità di amministratore pubblico perchè queste oggi sono in discussione, non l'esercizio della sua funzione di parlamentare.

Credo che stiamo proseguendo in una prassi che è estremamente pericolosa; siamo di fronte a casi, evidenti ormai, di distorcimento dell'istituto storico delle immunità parlamentari che il paese non è più disposto a tollerare.

Concludo dicendo che ovviamente voterò, senza nessun malanimo — credo, fino a prova contraria, fino alla sentenza, a quanto afferma il senatore Tambroni Armaroli — ma voterò perchè sia concessa, senatore Marchio, colleghi tutti, collega Landolfi, e senatori della maggioranza, l'autorizzazione a procedere. Se non la concederete, infatti, darete un cattivo esempio, un cattivo esempio di scarsa credibilità di questo Parlamento.

M A R C H I O . Di credibilità di quel giudice che ha l'effigie di Carlo Marx dietro la poltrona. (*Richiami del Presidente*).

M A N E N T E C O M U N A L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

MANENTE COMUNALE. Signor Presidente, non avrei preso la parola se questa vicenda non si fosse estesa a fatti che sono sfociati addirittura nella moralizzazione, giacchè nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbiamo discusso per ben due sedute della posizione del senatore Tambroni Armaroli, pervenendo alla fine, dopo averlo ascoltato, a maggioranza, alla deliberazione di proporre la non autorizzazione a procedere. E lo abbiamo fatto perchè abbiamo ritenuto che il *fumus persecutionis* non sia così debole... (*Commenti del senatore Perna. Richiami del Presidente*). Senatore Perna, io posso accettare le interruzioni perchè si dice che servono a rinvigorire...

PERNA. Servono a identificare la materia.

MANENTE COMUNALE. Quindi, anzichè dire poche cose, ne dirò qualcuna in più. Il *fumus persecutionis*, come dicevo, noi lo abbiamo rilevato proprio dagli atti processuali molto voluminosi.

Bisogna dire tutto anche se quando si dicono cose vere queste possono causare dei risentimenti in qualcuno. C'è un procedimento il quale ha origine in un contratto di vendita che è stato realizzato quando il senatore Tambroni Armaroli certamente non era sottosegretario alle finanze. Nel procedimento il magistrato di Genova ha rilevato di dover chiedere l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare dell'altro ramo del Parlamento; l'altro ramo del Parlamento nega l'autorizzazione a procedere; ritornano gli atti a Genova; lo stesso magistrato, attraverso gli stessi testimoni, ritiene che anche il senatore Tambroni Armaroli debba essere chiamato in giudizio. Ma di che cosa deve rispondere il senatore Tambroni Armaroli: dei contratti che sono stati fatti quando non era sottosegretario alle finanze? Deve rispondere di aver portato avanti un disegno di legge che era di iniziativa governativa quale sottosegretario nel 1978? E allora noi dobbiamo ritenere che il *fumus persecutionis* derivi proprio dal comportamento del magistrato di Genova.

Certamente il relatore, il collega senatore Landolfi, ha interpretato con grande senso di responsabilità il fine vero del magistrato di Genova: ripescare l'altro parlamentare attraverso il senatore Tambroni Armaroli. E non si può parlare di moralizzazione perchè, quando un magistrato vuol perseguire il fine di portare per forza dinanzi alla giustizia un parlamentare, allora fa ricorso a tutto.

PIERALLI. Non gli riesce quasi mai.

MANENTE COMUNALE. Gli riesce. Quante ne abbiamo date di autorizzazioni! Quando vuol perseguire un parlamentare, allora deve cercare ogni mezzo per portarlo dinanzi alla giustizia. Allora noi dobbiamo dire che va moralizzato questo costume dei magistrati i quali non sono degni di indossare la toga, in quanto, quando si assume di essere giudici dei propri simili — perchè questa è la funzione vera del magistrato — bisogna spogliarsi anche dei sentimenti politici dai quali si è animati.

Sono questi i motivi per cui noi, come Gruppo della Democrazia cristiana, vogliamo esprimere il nostro voto, così come lo abbiamo fatto nella Giunta, perchè non si dia l'autorizzazione a procedere contro il senatore Tambroni Armaroli, che oltretutto riceverebbe un'offesa alla sua dignità potendo rendere sempre conto del suo operato. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

LANDOLFI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LANDOLFI, relatore. Devo dire, signor Presidente, di essere rimasto in un certo senso sorpreso dall'accensione del dibattito in Aula su questo caso perchè, se la memoria non mi inganna, non c'era stata altrettanta vivacità nei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella quale c'era stato, sì, un voto differenziato, ma era risultata assente qualsiasi forma di contraddittorio. Anche il solo collega che aveva votato contro la proposta di rifiuto dell'au-

torizzazione a procedere sembrava lo avesse fatto soprattutto per un dovere di ufficio. Non c'era stato nè contraddittorio nè una motivazione non dico congrua, ma neppure avvertibile. Poi, successivamente, è arrivata invece questa relazione molto estesa di minoranza, una relazione molto puntigliosa che in realtà finisce solo per riprodurre molte delle valutazioni, delle deduzioni, oltre che delle analisi, compiute dal magistrato. Questa relazione, in sostanza, mette in campo fatti estranei alla presunta responsabilità del collega Tambroni Armaroli. Voglio fare osservare cortesemente al collega Benedetti che probabilmente è vero che la relazione di maggioranza può apparire sostanzialmente tenue, vaporosa, facendo perno solo sul concetto, che richiamava poc'anzi il collega Mamente Comunale, della sensazione più che fondata che il magistrato, facendo certamente il suo dovere, in un certo senso abbia fatto troppo il suo dovere cercando, per una via contorta, traversa ed impropria, di passare attraverso l'imputazione di Tambroni per arrivare ad un'altra imputazione che sfugge, tra l'altro, alla competenza di quest'Assemblea perchè riguarda un parlamentare, un membro dell'altro ramo del Parlamento. Ma se fragilità c'è, come dice Benedetti, nella mia relazione, in realtà è una fragilità che rispecchia la fragilità delle argomentazioni contenute nella richiesta d'autorizzazione a procedere. Esse infatti sono talmente vaporose, inconsistenti, intangibili da fare credere che non solo ci sia la presunzione di un *fumus persecutionis*, ma che ci sia addirittura un fumo nella mente di chi ha chiesto l'autorizzazione a procedere. Basta rileggere la relazione di minoranza per capire che poi tutta quest'architettura incentrata sulla presunta responsabilità di Tambroni si basa sulla dichiarazione di un contrabbandiere, diciamo pentito, il quale avrebbe saputo da un altro contrabbandiere, il quale, a sua volta, avrebbe saputo da un rappresentante, il quale, a sua volta, avrebbe saputo, attraverso una strana catena di Sant'Antonio, che ci sarebbe stata una responsabilità di uomini politici. Credo che, se in Italia esiste quello che non esiste in altri ordinamenti giuridici e che sarebbe bene cominciasse ad esistere di

meno, il costume del processo indiziario, bisognerebbe almeno fare in modo che gli indizi siano indizi che abbiano un po' di consistenza e di peso e non che si tratti di indizi così incongrui e così fragili da condurre a deduzioni del tutto sproporzionate e spropositate rispetto alla consistenza stessa di tali indizi.

In sostanza voglio porre al senatore Benedetti e agli altri relatori di minoranza la seguente domanda: che cosa il magistrato finisce per imputare alla responsabilità del senatore Tambroni? Il fatto che avrebbe presentato un emendamento all'articolo 109, se non sbaglio, della legge n. 907? Gli stessi relatori di minoranza, con molta correttezza, per non incorrere in equivoci, dicono con chiarezza che intendono sottolineare l'assoluta insindacabilità, ad opera della magistratura, di ogni attività tipica e funzionale esplicata durante il procedimento di formazione della legge. Ma se riconoscete voi stessi questo concetto, dovete dirmi su quali elementi fondate, in modo consistente, plausibile e logicamente accettabile, la richiesta di autorizzazione a procedere.

Credo che non ci si debba trascinare oltre in questo dibattito e credo che sia stata estremamente saggia la posizione assunta, in seno alla Giunta delle immunità parlamentari, dal rappresentante della minoranza. Chiedo quindi che gli stessi relatori di minoranza ritrovino la stessa saggezza coincidente in definitiva con la cordialità con la quale hanno voluto rivolgersi all'inizio di questo dibattito al collega Tambroni. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro.*)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Tambroni Armaroli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del senatore Borzi per il reato di cui agli articoli 81 e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato), nonché

per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (*Doc. IV*, n. 83).

Ha facoltà di parlare il relatore.

F L A M I G N I, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che propone di concedere l'autorizzazione a procedere in base al voto espresso dalla Giunta all'unanimità.

B O R Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O R Z I. Come è mio costume, signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo l'autorizzazione a procedere.

Il problema che oggi viene sottoposto al vostro giudizio non è però l'autorizzazione a procedere in sè e per sè. Qui si tratta di stabilire innanzitutto se il Parlamento vuole o meno interpretare il comportamento di alcuni magistrati che infettano la vita nazionale in ordine ad una serie di abusi e prevaricazioni, con la connivenza di troppi organi di controllo, fino a quello, sia pure disciplinare, del Consiglio superiore della magistratura.

Anche le istituzioni più retrive, come quella asburgica, avevano sentito l'esigenza dell'istituzione della magistratura amministrativa, stante la inidonea garanzia del ricorso gerarchico per l'indiretta paternità che il superiore ha dell'atto impugnato.

Non si comprende perchè nel nostro ordinamento i giudici che commettono reati debbano essere giudicati da colleghi, che, quanto meno per spirito corporativo e per potenziale coinvolgimento in situazioni analoghe, sono portati alla tutela dell'inquisito. Occorre quanto prima disporre una legge per l'istituzione di un organo competente per le denunce rivolte ai giudici e ciò deve essere fatto sia pure per colpa di pochi giudici. Ciò perchè ci troviamo di fronte ad un capovolgimento di situazione: non si fa il processo ad un magistrato prevaricatore, ma si tratta invece una richiesta di autorizzazione a procedere contro un cittadino parlamentare che di questo magistrato prevaricatore è stato

vittima, come vittima è tutta la comunità del mandamento di Palestrina (tranne le giunte comuniste) e, ultime, le giunte comunali di Olevano e di San Vito Romano, ed a questa ultima il dottor Federico ha rimesso una comunicazione giudiziaria per aver emesso questa delibera (la nostra) il giorno 17 del mese di settembre e non entro il giorno 15 (che sarebbe stato un termine non prescrittivo, ed il contributo non obbligatorio, perchè la legge non prevede che una giunta o un consiglio comunale debba deliberare per quella data e su una spesa facoltativa per libri scolastici).

Certo, il signor presidente della Giunta per le elezioni viene pregato dal sottoscritto di cominciare ad acquisire agli atti di questo Parlamento e della stessa Giunta le decisioni della magistratura di secondo grado, con le quali si sono concluse a mio favore le autorizzazioni precedenti questa. Perchè non si esaminano gli atti di questo procedimento al vostro esame? Perchè ci si va sopra con superficialità senza la conoscenza dei fatti veri? Non li volete approfondire! E non si documenta quest'Assemblea sul fatto che dopo 48 ore di mia detenzione il giudice istruttore dichiarò l'ignoranza (voluta) e l'incompetenza (risaputa e dolosa) del pretore Federico circa i reati addebitatimi e mi concesse l'immediata libertà provvisoria che fu differita a 48 ore dopo, soltanto perchè il pubblico ministero, amico politico del dottor Pietro Federico, non volle assistere al mio interrogatorio e chiese 24 ore di tempo per esaminare il fascicolo dell'interrogatorio che gli era stato mandato alla firma.

Occorre tornare a parlare pesantemente della responsabilità del giudice, in particolare di quello monocratico, cioè del pretore, e della sua inamovibilità per nove anni, durante i quali (basta esaminare le vicissitudini di tutto il mandamento di Palestrina e — perchè no? — di altri mandamenti del nostro paese) egli stesso, di fronte a tutti i vari poteri elettivi e non e a tutti i cittadini e perfino di fronte alle forze dell'ordine, diviene il ras, che dispone di tutto e di tutti e in particolare della libertà personale del cittadino.

Ne è riprova la rappresaglia del dottor Federico verso tutti i sindaci e gli amministratori democristiani del mio mandamento, ultimi quelli di Poli, S. Vito Romano, Olevano Romano e Cave, in quanto il cosiddetto « libero convincimento » del pretore Federico è solo un convincimento di carattere politico che, a distanza di 8 anni di amministrazione della « sua » giustizia nel nostro mandamento, trova ancora oggi connivenze a tutti i livelli, fino al Consiglio superiore della magistratura, dove non si è voluta fare alcuna verifica dei capi d'accusa emersi da due ispezioni ministeriali, una voluta dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e l'altra a seguito delle mie denunce.

Appare quanto meno abnorme pensare che tutti i capi d'accusa addebitati al dottor Federico siano falsi e sbagliati! Esistono documenti a riprova della truffa, del peculato, della concussione, dell'abuso di potere, dell'abusivismo edilizio: dell'abusivismo edilizio suo, di sua moglie e di sua cognata. Ma un velo pietoso di banali giustificazioni li nasconde e li esorcizza. Di solito basta un solo caso di reato mandato in prescrizione perchè tale fatto si rivolga contro il magistrato come un dramma! Eppure, il dottor Federico ha mandato — dolosamente dico io — in prescrizione ben 281 reati, come risulta dalle ispezioni.

Dicono i capi d'accusa che: dalle due relazioni (questa è la lettera che ha ricevuto il Procuratore della Cassazione) riguardanti gli accertamenti eseguiti, inviate anche alla signoria vostra dall'ispettorato generale, risulta che il dottor Pietro Federico, pretore del mandamento di Palestrina, ha gravemente mancato ai suoi doveri e compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario in quanto: primo: ometteva di esercitare i necessari controlli sull'ufficio cui era preposto, così determinando il mancato rinvenimento in sede di ispezione ministeriale di ben 117 procedimenti penali iscritti sin da epoca antecedente al 1978 nel registro generale, senza assumere alcuna iniziativa per accertare le cause della gravissima irregolarità e ritardando la ricostruzione degli atti scomparsi.

Secondo: faceva prescrivere, quale pretore di Palestrina, fin dall'11 febbraio 1975, per inerzia nell'istruzione dei relativi procedimenti, ovvero omettendo di provvedere tempestivamente all'emissione degli idonei atti interruttivi, ben 281 reati.

Terzo: non controllava per negligenza l'adempiimento della trasmissione tempestiva di 12 procedimenti penali al giudice dell'impugnazione, così provocando la prescrizione dei reati che veniva dichiarata in sede di impugnazione.

Quarto: impediva il giudizio di appello in ordine ad 8 procedimenti penali, adottando il provvedimento abnorme dell'applicazione dell'amnistia, qualunque essi fossero già stati dal pretore stesso definiti con sentenza di primo grado, avverso la quale era stata proposta tempestiva impugnazione, con rituale deposito dei motivi.

Quinto: trascurava di improntare la propria attività giudiziaria al rigoroso ed obiettivo criterio di dare la precedenza ai procedimenti di data più vecchia, così provocando, alla data del 1981, una pendenza di 558 procedimenti penali iscritti al registro generale fino al 1978, diversi dei quali di data molto remota, ad iniziare dal 1970.

Sesto: (questo era l'ex sindaco comunista del mio paese) trasmetteva alla Corte dei conti, ufficio non inquadrabile nell'organizzazione giudiziaria, il fascicolo concernente il procedimento penale contro Mastrangeli Elio e altri.

Settimo: nell'espletamento della verifica degli atti dello stato civile, nei comuni del suo mandamento (mi direte ora se è truffa o no) riscuoteva i compensi per la revisione delle anagrafi (fatto semestrale). Partiva con la macchina dei carabinieri, si faceva accompagnare in tre comuni, prendendo tre o quattro gettoni nella stessa mattinata, compresa l'indennità di trasporto. Riscuoteva così i compensi omettendo il rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente, con mancata presentazione delle tabelle e delle relative dichiarazioni, fruendo, talvolta (spesso e

sempre), per lo svolgimento di tale attività autonomamente retribuita, di personale o di mezzi dell'Arma dei carabinieri che venivano così distratti dai loro compiti di istituto.

Ottavo: (un falso di questo porterebbe qualsiasi funzionario dello Stato immediatamente in galera e comunque lo farebbe sospendere dalle proprie funzioni) consentiva nell'espletamento di atti istruttori che l'ufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante, brigadiere Alderisio, procedesse direttamente anche in assenza del pretore alla formulazione di domande e alla trascrizione delle relative risposte.

Pertanto nella lettera il Ministro conclude dicendo che, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni, promuove ai sensi degli articoli 107 della Costituzione e 14, n. 1, della legge n. 195 del marzo 1958, in relazione all'articolo 8, azione disciplinare, chiedendo di volerla iniziare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 916. (*Interruzione dall'estrema destra*). È ancora lì, non vi preoccupate. Su questi addebiti si è pronunziato il procuratore presso la Cassazione, il dottor Borghese, il presidente Borghese: non si può parlare dei sostituti procuratori. Infatti quando sono andato dal dottor Sesti a reclamare giustizia sulla pratica e sul reato di abusivismo, perchè aveva avvocato a sè il procedimento contro Federico, sapendo che di lì a qualche ora sarebbe stato incriminato, mi disse che (siccome il sostituto procuratore si chiamava Marrone e io reclamavo anche per il fatto che il dottor Marrone non avesse a proporre lui il quesito per dirimere la vertenza della competenza tra la procura di Roma e quella di Perugia) il procuratore era lui e che l'ufficio del procuratore è uno. Ciò feci in quanto il Marrone era coimputato con il dottor Federico in un procedimento penale presso la procura di Firenze. E il signor procuratore presso la Cassazione ha ritenuto con due paginette di proporre al Consiglio superiore della magistratura una relazione di proscioglimento, che quest'ultimo ha fatto propria senza alcuna volontà di dibattere e di discernere tra gravi accuse, come quelle che vi ho letto,

e banali giustificazioni. Due paginette per otto reati di quel tipo!

Più che di un caso personale si deve quindi parlare di soprusi continuati contro un'intera comunità di cittadini e contro lo Stato e i comuni da parte di tale magistrato e di altri della stessa pasta. Perchè non dite questo tutti voi che lo avete detto a me a quattr'occhi? Perchè non cominciamo una rivolta nel Parlamento contro questa ingiustizia sociale del paese? (*Applausi dal centro*). Si ribellerà il paese come al solito...

P R E S I D E N T E. Senatore Borzi, abbia pazienza. Questa è una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti non del pretore Federico, ma nei suoi. Ho l'impressione che stiamo andando ben al di là della questione; cerchi di concludere. (*Commenti dal centro*).

B O R Z I. Signor Presidente, quando mi deve togliere la parola lo faccia, però seguito a dire: quando si rivolterà il paese, allora si rimuoveranno certe cose e più che di un caso personale si deve parlare di questi soprusi. Perchè, invece, non si coglie l'occasione per prendere coscienza che occorre far luce sugli atti e sulle accuse nei riguardi del dottor Pietro Federico? Ciò affinché il Parlamento, in piena conoscenza, in piena libertà, in piena autonomia, possa giudicare non solo sugli stessi capi di accusa — visto che altri non lo hanno fatto e, quando lo hanno fatto, hanno teso ad insabbiare il processo penale per abusivismo e quello disciplinare per aver « gravemente mancato ai suoi doveri e compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario » — ma persino sulle fasi istruttorie portate a compimento dalle procure ai vari gradi e infine possa prendere in seria valutazione le decisioni burla dei procuratori presso il tribunale e la Cassazione e presso il Consiglio superiore.

Non ci lamentiamo poi, a distanza di tempo dalle malefatte denunciate, perchè queste ci ritorneranno addosso come un *boomerang*, signori colleghi, e in particolare a voi del Partito comunista, perchè prima si dà fiato alle tesi reazionarie e poi, come per la brigade

rosse, si piange sul sangue versato e si dipingono le stesse come criminali. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

T E D E S C O T A T Ò . Non esageriamo.

B O R Z I . Anche per certi magistrati è ora di pensarci prima, per non pentirci poi. (*Vivi applausi dal centro*).

C A L A R C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L A R C O . Signor Presidente, signori colleghi, al riguardo della prassi che nel Parlamento democratico e repubblicano vige dal 1946, ho avuto modo, in altra seduta, di esternare, soprattutto da cittadino e da giornalista alla sua prima legislatura, la sorpresa di dover prendere atto come, nel momento in cui diventavo parlamentare, subivo automaticamente una sorta di declassificazione e di dequalificazione, quasi fossi diventato cittadino di serie B. La prassi della pubblicità alla comunicazione giudiziaria che diventi richiesta di autorizzazione a procedere consente che attraverso di essa si possano consumare vendette politiche. Infatti il potere giudiziario non è esente da questa accusa fondata.

Vengo peraltro da una città che è stata martoriata da presenze significative che, guarda caso, sono sfociate — non ve ne abbiate a male, colleghi del Partito comunista italiano — nelle candidature del vostro partito.

C I A C C I . Ma che storia è questa? (*Vivaci commenti dal centro. Richiami del Presidente*).

C A L A R C O . Sto dicendo una verità storica, da me affermata in altra sede. Senatore Ciacci, non mi faccia rilevare in questa sede quello che è successo in un ufficio giudiziario romano, protagonista di vicende legate all'inchiesta sulla loggia P2. Per far ascoltare questo cittadino imputato — non so se a torto o a ragione — da una certa Commissione di inchiesta, è stato richiesto il trasferimento — per motivi di sicurezza — della

stessa Commissione in una caserma dei carabinieri. Ebbene questo stesso cittadino, detenuto sotto scorta, interrogato da un procuratore della Repubblica di Roma, ad un certo momento viene pregato di accomodarsi nella stanza accanto, cioè in quella del cancelliere, senza la scorta, in una stanza aperta a tutti dove, per caso, si trovava un giornalista pronto a rifilargli un questionario di una certa intervista che evidentemente poi quello avrebbe rilasciato. Su questo episodio, però, non si aprono indagini (lo dico tanto per aprire e chiudere una parentesi).

Il mio intervento muove invece da altre considerazioni già esposte. Io ricordo che il presidente Morlino — allora era vice presidente — mi invitò a stilare una proposta di modifica del Regolamento, affinché la comunicazione giudiziaria, che è un inizio di promovibilità dell'azione, non di procedibilità, dovesse essere discussa prima in Aula e successivamente pubblicata. Di questo bisogna che i Gruppi si facciano carico perchè la comunicazione giudiziaria, che è un atto (almeno nell'intenzione del legislatore) che protegge tutti i cittadini italiani, spiazza il parlamentare che si trova così esposto al ludibrio generale.

Facevo presente, in quell'occasione, che, se un qualsiasi sociologo del parlamentarismo avesse lo scrupolo, il puntiglio di fare ricerche, vedrebbe che il Parlamento italiano, dal 1946 in poi, è costituito in gran parte da fuorilegge, in quanto negli atti parlamentari rimangono le comunicazioni giudiziarie, ma non sono annotate le conclusioni dei procedimenti.

Fatto questo *excursus*, vorrei rivolgere un invito affinché il resoconto stenografico, contenente quanto oggi detto dal senatore Borzi a carico del pretore di Palestrina, sia trasmesso al procuratore della Repubblica di Roma ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli accenti di indignazione del senatore Borzi, che avranno potuto esulcerare qualche animo nobile di questo Senato, possono essere infatti giustificati se le cose dette dal collega Borzi rispondono a verità. Quindi, in nome della pulizia istituzionale chiedo al Presidente del Senato che il resoconto stenografico di questa seduta, per

quanto riguarda le dichiarazioni del senatore Borzi, venga trasmesso al procuratore della Repubblica ed al Consiglio superiore della magistratura. Delle due l'una: o il senatore Borzi ha detto il falso, ed allora sarà costretto a lasciare il Parlamento, o ha ragione ed allora sarà quel pretore che lascerà il suo mandamento sulla base dell'articolo 2 della legge sull'ordinamento giudiziario. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Il relatore ha nulla da aggiungere?

FLAMIGNI, relatore. Desidero solo ricordare che la Giunta ha adottato questa decisione all'unanimità, anche perchè, dall'esame degli atti inviatici dalla magistratura, risulta che i fatti si svolsero antecedentemente all'elezione del Borzi a senatore e quindi riguardano un periodo per il quale, comunque, l'istituto dell'immunità parlamentare non deve avere validità.

Ritengo perciò che anche coloro che hanno chiesto l'intervento del Consiglio superiore della magistratura per esaminare il comportamento di un magistrato debbano adottare la decisione di concedere l'autorizzazione a procedere, come conveniva anche il diretto interessato.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per dire che noi siamo d'accordo con le conclusioni adottate all'unanimità dalla Giunta delle elezioni e quindi voteremo nel senso proposto dalla relazione. Devo dire che l'inizio della dichiarazione del collega Borzi mi aveva confortata nell'opinione che egli medesimo convenisse con questa decisione della Giunta; mi auguro che sia sempre dello stesso parere, anche dopo avere svolto il suo intervento.

Mi consenta tuttavia, onorevole Presidente, di sollevare con l'occasione una questione: ritengo personalmente assai pericoloso

istituire una prassi per cui, occupandoci di autorizzazioni a procedere, discutiamo di altro che non sia la decisione al nostro ordine del giorno. Il collega Borzi, come chiunque di noi, dispone di tutti gli strumenti di iniziativa parlamentare, di cui peraltro, anche in relazione ai casi specifici che ha qui citato, mi risulta che si sia avvalso in altre occasioni, per aprire dibattiti su tutte le questioni su cui ritiene conveniente farlo. Quanto alle autorizzazioni, ritengo che sia buona norma che ci atteniamo alle relazioni, alle decisioni qui propositi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Borzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

GUERRINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli alla proposta della Giunta si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

SPADACCIA. Buffoni!

BUSSETI. Sei un destabilizzatore: fatti giudicare tu da quei magistrati! (*Scambio di invettive tra il senatore Pieralli e il senatore Busseti. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova.

Non è approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Ariosto, per concorso nel reato continuato di interesse privato in atti di ufficio (articoli 110, 324 e 81, capoverso, del codice penale) (*Doc. IV n. 84*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A Z Z A , *relatore*. Signor Presidente, per brevità faccio riferimento alla relazione scritta. Del resto il caso è assai semplice. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è trovata concorde nel proporre, all'unanimità, di non concedere l'autorizzazione a procedere per manifesta infondatezza degli addebiti mossi al senatore Ariosto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Ariosto. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Mitrotti, per il reato continuato di diffamazione (articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale). (*Doc. IV, n. 85*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

G R A Z I A N I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

M A R C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C H I O . Signor Presidente, solo una brevissima dichiarazione per notare due contraddizioni che vengono fuori dalla relazione del collega Graziani e che riguardano il periodo nel quale sarebbero stati commessi i fatti addebitati al senatore Mitrotti in pubblici comizi, così come è richiesto dal procuratore della Repubblica. Dal processo si evince — e io non posso qui che ripeterlo — che il comizio sarebbe stato solo quello del 6 giugno, e non anche quell'altro, perchè si fa riferimento ai due comizi relativi al 26 maggio e al 6 giugno. Mentre nel discorso del senatore Mitrotti non vi è riferimento ai fratelli Copertino, nella relazione si afferma molto superficialmente e si insinua l'esistenza del furto. Il nome dei due Copertino non è stato fatto

in alcun comizio; è stata anche ascoltata una bobina con la registrazione e da questa risulta che il nome dei due fratelli non è mai stato fatto. La Giunta espresse, come è detto anche nella relazione, quattro voti favorevoli e quattro contrari. Si tenga presente che, in un primo momento, c'è stata una denuncia per calunnia nei confronti del senatore Mitrotti; tale denuncia presso il tribunale di Bari non sta certo evolvendo favorevolmente nei confronti del denunciante, per cui oggi si fa un tentativo di copertura con questa richiesta di autorizzazione a procedere.

Chiedo quindi che il Senato voglia dichiarare non doversi procedere contro il senatore Mitrotti.

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Essendo io presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiaro di astenermi, come faccio sempre per principio, anche da questa votazione.

G R A Z I A N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A Z I A N I , *relatore*. La Giunta ha votato sulla proposta avanzata da un collega di non concessione dell'autorizzazione a procedere contro il senatore Mitrotti. Molto opportunamente io ho messo in evidenza che, poichè il risultato della votazione era di parità, quattro voti a favore e quattro voti contrari, deve ritenersi respinta tale proposta. Pertanto vanno rassegnate queste conclusioni: si chiede che l'Assemblea del Senato conceda l'autorizzazione a procedere poichè la proposta di non concessione non è stata approvata a maggioranza dalla Giunta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'auto-

rizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mitrotti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 61, n. 10, 595, n. 1, 2 e 3 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo stampa). (*Doc. IV, n. 86*).

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari chiedo, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento, che sia concessa una proroga di 30 giorni del termine per riferire al Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (*Doc. IV, n. 86*). La Giunta ha preso in esame la domanda in questione nella seduta del 16 febbraio 1983 e ha rinviato la discussione in

considerazione della particolare delicatezza delle questioni giuridiche implicate nel caso suddetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la richiesta avanzata dal senatore Venanzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del senatore Stammati, per il reato di cui all'articolo 2630, secondo comma, del codice civile (violazione di obblighi incombenenti agli amministratori). (*Doc. IV, n. 87*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

B E N E D E T T I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, sottolineando che la proposta deliberata dalla Giunta invita a non concedere l'autorizzazione a procedere e che la Giunta ha deliberato con unanimità di consensi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Stammati. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Presidenza del vice presidente VALORI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Nel corso della discussione di una delle autorizzazioni a procedere, quella riguardante il collega Borzi, il senatore Calarco ha chiesto che la Presidenza invii alla Procura della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura il discorso del senatore Borzi. Non so che seguito vorrà dare a questa richiesta la Presidenza del Senato. Ma nel caso che volesse

accoglierla e inviare tali documenti, vorrei che fosse inviato alla Procura della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura il complesso degli atti che riguardano le autorizzazioni a procedere di oggi perchè sia chiaro che il collega Borzi, il quale aveva chiesto l'autorizzazione a procedere, e i colleghi democristiani, che avevano votato in Giunta per l'autorizzazione a procedere, qui in Assemblea hanno votato per negarla.

Il magistrato e il Consiglio superiore della magistratura devono sapere che da quei banchi, tranne alcune eccezioni, nessuna mano

si è alzata, nel momento in cui si è trattato di votare l'autorizzazione a procedere, neppure quella del collega Borzi. Devono sapere da quali pulpiti si levano le prediche che abbiamo ascoltato contro le pretese prevaricazioni e i privilegi di alcuni magistrati.

P R E S I D E N T E . Gli atti della nostra Assemblea sono pubblici e quindi possono essere presi in visione da chiunque. (*Commenti del senatore Carollo*). Senatore Carollo, mi lasci rispondere. La sua richiesta, senatore Spadaccia, è del tutto inutile. Infatti la magistratura, se vuole, può leggere tutti gli atti che saranno pubblicati.

Abbiamo così esaurito l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione » (1895)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Guerrini. Ne ha facoltà.

G U E R R I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo valutato già nella Commissione affari esteri la Convenzione che è al nostro esame e di cui il senatore Orlando, che si è rimesso alla relazione scritta, ha riferito in quella sede. Il nostro giudizio su tutto l'articolato della Convenzione che oggi esaminiamo è positivo, nel senso che questa Convenzione corrisponde in generale ad esigenze di sicurezza riconosciute valide. Certo, le norme di cui all'articolo 9, che riguardano le forme dell'adesione stessa, sono norme che, anche a

un rapido esame, dimostrano quanto ritardo ci sia stato da parte del Governo nell'esaminare e nel proporre l'adesione stessa. Quindi le osservazioni che io, sia pur rapidamente, farò, signor Presidente, a questa Convenzione, non intendono inficiare il valore di fondo e il giudizio positivo che su di essa abbiamo formulato, ma tendono a dimostrare, al contrario, che sarebbe stato necessario un maggior approfondimento e l'approntamento tempestivo della documentazione da fornire al Parlamento.

Infatti, per valutare la portata della Convenzione adottata a Torremolinos per la pesca italiana occorrerebbe in primo luogo una valutazione non generica ma statistica di quali sono e di quali sono state le cause dei naufragi che si sono verificati in questi anni, poichè da questo esame e dalla valutazione delle cause principali dei naufragi della nostra flottiglia da pesca si può meglio determinare la congruità delle norme oggi proposte al fine di evitare questi incidenti e di assicurare la sicurezza in mare.

Neanche questo tipo di esame è stato fatto. Sarebbe necessario compierlo, anche successivamente alla firma del trattato stesso, perchè, anche se in ritardo, sarebbe oltremodo utile.

Altra domanda che mi sono posto e che ho già formulato nella Commissione esteri è in che misura la flottiglia italiana da pesca è interessata alla Convenzione di Torremolinos. Infatti, in base alla regola 110 della Convenzione stessa, si parla appunto di una serie di equipaggiamenti, di dotazioni, di misure per navi da pesca superiori a 24 metri di lunghezza, con specificazioni aggiuntive per quelle superiori ai 45 e ai 75 metri. Noi oltre i 75 metri non ne abbiamo nessuna; la maggior parte delle navi da pesca italiane sono inferiori ai 24 metri e quindi l'interesse nostro per questa Convenzione è limitato, anche se effettivamente per la parte che ci riguarda è interessante.

Noi abbiamo in Italia una flottiglia da pesca composta da circa 16.000 motobarche e 4.000 pescherecci, ma in generale soltanto le navi oceaniche o quelle di altura che stazionano normalmente a Mazara del Vallo — qualcuna a San Benedetto del Tronto, qual-

cuna in altre zone — superano il limite di 24 metri. Ecco perchè anche sotto questo profilo sarebbe stato necessario valutare la portata della Convenzione stessa per la marineria italiana. Da un calcolo effettuato in base alle mie conoscenze, sono 200-300 le nostre navi da pesca interessate a questa Convenzione: ciò non toglie nulla all'utilità delle norme qui proposte.

Un altro aspetto che desideravo sottolineare riguarda l'industria cantieristica del nostro paese, la cantieristica minore. Domani, nella 8ª Commissione, proseguiremo la discussione sulla politica marinara del nostro paese, sui problemi della flotta, della cantieristica, dei noli, sulla necessità, in sostanza, di una politica diversa per quanto riguarda la flotta italiana. E rileveremo — come abbiamo rilevato in passato — che, dal punto di vista della cantieristica italiana, la crisi investe soprattutto i grandi cantieri e le navi di grandi dimensioni e che è inversamente proporzionale alla grandezza dei cantieri. Infatti i piccoli cantieri in Italia hanno tenuto e tengono di più.

Ora è giusto nutrire preoccupazione per i punti di crisi, ma è anche giusto preoccuparsi per i punti dove la crisi non c'è e dove occorre fare in modo che non ci sia. Non so se le norme contenute in questa Convenzione, per quanto riguarda il settore delle costruzioni navali, trovino l'industria italiana adeguata ai compiti che vengono proposti, per quanto riguarda sia il mercato italiano che il mercato internazionale. Ci è stata data in Commissione assicurazione (ma si tratta di una assicurazione basata solo su presupposti di logicità e non suffragata da affermazioni precise e puntuali) da parte del Governo che un esame, da questo punto di vista, è stato sicuramente fatto. Ma sarebbe interessante che questo esame venisse approfondito e che il problema venisse abbinato a quelli dei piccoli cantieri italiani che devono essere all'altezza dei compiti di costruzione che vengono proposti da questa Convenzione. È necessario inoltre che anche per l'erogazione dei contributi per la costruzione di navi nuove o per quelle che vengono considerate nuove a seguito di rilevanti trasformazioni — e poi c'è da chiedersi in

base a quale criterio si consideri rilevante una trasformazione — venga svolta un'azione di serio controllo affinché l'erogazione stessa corrisponda a criteri rigorosi.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 50 in particolare, ma anche altri articoli che si riferiscono alla sicurezza e alle condizioni di lavoro a bordo delle navi, a partire dal rumore dannoso per i marinai che lavorano nelle sale macchine, desidero sottolineare la necessità di una formulazione precisa. Infatti, ad esempio, non si specifica quanti *decibel* sono indicati come limite di pericolosità. Comunque questi problemi che riguardano il lavoro dovrebbero essere esaminati in una sede propria — tenendo anche conto delle reali condizioni di vita e di lavoro a bordo — insieme ai sindacati dei lavoratori interessati.

Devo ancora osservare che si parla nella Convenzione stessa, soprattutto nell'articolo 6, di una serie di comunicazioni che le parti devono dare all'organizzazione stessa per quanto riguarda il testo delle leggi, delle ordinanze, dei regolamenti, cioè il quadro giuridico di ogni paese, nel nostro caso quello italiano, per verificare la corrispondenza della nostra legislazione alle norme della convenzione a cui aderiamo. Questo quadro legislativo è pronto? Siamo in grado di fornirlo, siamo in grado di avere in Parlamento un testo coordinato in modo da poter esprimere giudizi che siano ancora più fondati? Sempre all'articolo 6 si parla di una serie di organismi che possono concorrere ai fini proposti dall'articolo stesso. Quali sono questi organismi? Si tratta forse del RINA? Penso a lume di naso che ci si riferisse al RINA, ma è esso adeguato a questo scopo?

Fatte queste considerazioni, anche se altre se ne potrebbero aggiungere oltre a quelle che ho voluto fare aderendo per il Gruppo comunista all'approvazione della Convenzione di Torremolinos, concludo il mio intervento che è comprensivo anche della dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

O R L A N D O , *relatore*. Non vorrei deludere il collega Guerrini se sarò estremamente laconico e parco di notizie anche in relazione alle cose richieste, perchè mi pare che il limite di questa Convenzione sia quello di essere stata negoziata in condizioni di vera difficoltà e di non essere ancora operante. Infatti, come la Convenzione stessa prevede, fin quando almeno 15 paesi non l'avranno sottoscritta non potremo cogliere l'opportunità di godere delle provvidenze in essa previste. Se questo è un male, penso però che il tempo — che immagino sarà lungo — che intercorrerà tra il momento della nostra ratifica e quello della ratifica degli altri sette paesi ancora inadempienti (che devono tra l'altro raggiungere un totale pari al 50 per cento del tonnello mondiale delle navi da pesca) potrà essere utilizzato, come del resto si legge nella relazione e come mi pare abbia detto anche il collega Guerrini, per arrivare ad un approfondimento che consenta alla nostra industria cantieristica di non venire colta impreparata nel momento in cui questa Convenzione diventerà effettivamente operativa.

Credo quindi di poter dire, anche accogliendo le considerazioni, peraltro giuste, che sono state fatte dal collega Guerrini, che già la relazione rivolge un espresso invito al Governo perchè questo tempo venga utilizzato per preparare la nostra industria cantieristica e per predisporre il quadro delle provvidenze di carattere giuridico, amministrativo e finanziario da comunicare agli organismi previsti dalla Convenzione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* C O R T I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al relatore, raccogliendo la raccomandazione orale, non formalizzata, che mi è stata rivolta e fornendo anche un'assicurazione di massima. Per quanto riguarda il Ministero degli esteri il problema è solo quello di recepire una convenzione internazionale, mentre per quanto riguarda l'industria cantieristica in particolare ci rendiamo ben conto tutti che l'attuazione di questa Convenzione, quando si ren-

derà possibile, perchè anche gli altri avranno aderito, comporta dei costi aggiuntivi per tale industria.

Si opera in un regime di concorrenza internazionale e siamo esportatori di barche da pesca. Di fronte alla sicurezza della vita dell'uomo, queste considerazioni dovrebbero venire in seconda schiera, tuttavia è evidente che in regime di competitività dobbiamo tenere conto dei costi aggiuntivi per l'industria del settore e quindi dell'aumento dei prezzi di offerta di queste navi nei confronti, appunto, della concorrenza.

La possibilità che i nostri cantieri — da quanto c'è stato comunicato — siano in grado di ottemperare a questa Convenzione dovrebbe essere data per acquisita — lo dico al condizionale — partendo dalla considerazione che la Convenzione è nota da molti anni e noi stessi registriamo un grave ritardo, come lei ha ricordato, nell'adesione: forse anche in questo sta la spiegazione del ritardo, perchè altrimenti ci sarebbe stato il tempo di predisporre dei piani, anche in assenza di una norma attuativa precisa. Il testo è noto e quindi, a quanto ci risulta, i nostri cantieri sono in grado di rispondere agli adempimenti del caso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.

E approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.

E approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle Risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978** » (1947)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle Risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978** ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M A R C H E T T I , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **C O R T I , sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Si raccomanda l'approvazione. Ringrazio il relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla pre-

venzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle Risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.

E approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX della Convenzione stessa.

E approvato.

Art. 3.

Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« **Art. 24-bis.** — Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.

Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione ».

E approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980** » (1970)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

O R L A N D O , *relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che i recenti avvenimenti che si sono determinati sia in Ghana che in Nigeria, e che hanno costretto a intervenire vari Governi (mi pare che anche il nostro Governo sia massicciamente intervenuto), sono stati non l'ultima causa della destabilizzazione, verificatasi nei mercati proprio di alcuni prodotti, come il cacao, la cui regolamentazione è oggetto dell'Accordo internazionale al nostro esame, eventi che hanno determinato una situazione economica gravissima. Ecco la ragione per la quale si auspica che tutti gli accordi sulla stabilizzazione di produzioni che costituiscono vere e proprie monoculture in questi paesi in via di sviluppo siano al più presto ratificati e resi operanti; questo non significa la risoluzione delle situazioni gravissime di quei paesi, ma certamente aiuterà notevolmente a stabilizzare i principali mercati.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **C O R T I** , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi limito a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 66 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Adesione alla Convenzione relativa alla Società EURODIF per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione** » (2022)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Adesione alla Convenzione relativa alla Società EUODIF per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E L L A B R I O T T A , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* C O R T I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Regno di Spagna relativa alla società Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note per la partecipazione da parte dell'Italia a detta Convenzione, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.

E approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della Nota del 15 gennaio 1981.

E approvato.

Art. 3.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai prestiti che la società Eurodif ha già stipulato o che stipulerà per la realizzazione degli impianti di Tricastin, limitatamente alla parte imputabile proporzionalmente alla partecipazione italiana diretta o indiretta dello Stato o di azionisti pubblici e, comunque, non superiori al 16,25 per cento del totale di 4,3 miliardi di franchi francesi.

Agli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia assunta dallo Stato con la presente legge sarà provveduto — in considerazione della natura degli oneri stessi — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

E approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali con relativo Protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981** » (2023)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981** ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINAZZOLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore e la Commissione e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981.

E approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.

E approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Accettazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al transito dei servizi aerei inter-

nazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944 » (2078)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARCHETTI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944.

E approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

E approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica dell'allegato allo statuto della scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978** » (2145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica dell'allegato allo statuto della scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

O R L A N D O , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **C O R T I** , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di modifica dell'allegato allo statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 (legge 3 gennaio 1960, n. 102) relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978.

E approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

E approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978** » (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **C O R T I** , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore e la Commissione e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978:

a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;

b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 23 delle convenzioni stesse.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari » (1984)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARCHETTI, relatore. Non ho niente da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e della relativa tabella. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

La tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Detta tabella dovrà essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

È approvato.

Art. 2.

Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

È approvato.

Art. 3.

La tabella di cui all'articolo 1 sarà adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

È approvato.

*TABELLA DEI DIRITTI DA RISCOUTERSI DAGLI UFFICI
DIPLOMATICI E CONSOLARI (1)*

SEZIONE I

ATTI DI STATO CIVILE (2)

Art. 1. — Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:		
per ogni foglio	L.	6.000
Art. 2. — Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3):		
per ogni foglio	L.	4.000
Art. 3. — Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:		
diritto fisso	L.	4.000
Art. 4. — Certificato di avvenuta pubblicazione:		
diritto fisso	L.	4.000
Art. 5. — Certificato di cittadinanza:		
diritto fisso	L.	8.000
Art. 6. — Atti non enunciati negli articoli precedenti (4):		
per ogni atto	L.	8.000

SEZIONE II

ATTI NOTARILI

- Art. 7. — Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere — Permuta, cessione di diritti o di ragione qualunque, donazione fra vivi —

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

(3) Certificato di stato libero.

(4) Situazione di famiglia, eccetera.

	Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi:		
	<i>ad valorem</i> (5) (6)	L.	5‰
Art. 8. —	Vendita all'asta pubblica od in altra forma di aeromobile, nave o galleggiante carati di essi... <i>ad valorem</i>	L.	5‰
Art. 9. —	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave		gratuito
Art. 10. —	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8):		
	<i>ad valorem</i>	L.	5‰
Art. 11. —	Atto di quietanza e di liberazione:		
	<i>ad valorem</i>	L.	5‰

(5) La tassa *ad valorem* del 5 per mille si calcola:
per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;
per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia, od eccedente gli anni 10; sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno;
per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;
sul cumulo delle annualità sino a un massimo di 10, se è temporanea.

(6) Atto di donazione.

(7) La tassa *ad valorem* del 5 per mille va calcolata:
per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;
per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;
per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;
per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare;
per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;
per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.

(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5 per mille è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che importa la tassazione più elevata.

Art. 12. — Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del codice della navigazione - Concessione di ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9):		
<i>ad valorem</i>	L.	5%
Art. 13. — Scioglimento di società senza liquidazione - Compromesso (artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile):		
diritto fisso	L.	8.000
Art. 14. — Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico.		
per ogni atto	L.	32.000
Art. 15. — Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo:		
per ogni processo verbale, a foglio	L.	4.800
Art. 16. — Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca:		
per ogni atto	L.	24.000
Art. 17. — Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinuncia, ratifica o conferma:		
per ogni atto	L.	16.000
Art. 18. — Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:		
per ogni atto o autorizzazione . . .	L.	8.000
Art. 19. — Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:		
fino a lire 1.000.000	L.	8.000
oltre a lire 1.000.000	L.	14.000

(9) La tassa *ad valorem* va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito e la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.

(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.

Art. 20. — Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto:		
per ogni atto	L.	8.000
Art. 21. — Inventario:		
per la prima ora o frazione di ora di vacanza	L.	32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva	L.	16.000
per ogni foglio (11)	L.	6.000
Art. 22. — Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento:		
per ogni foglio	L.	4.000
Art. 23. — Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata (12) - Atto notorio (13):		
diritto fisso	L.	4.000
Art. 24. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (14):		
per ogni foglio	L.	12.000

SEZIONE III

PASSAPORTI (15)

Art. 25. — Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale (15-bis).

(11) In caso di vacanza, non si applica la tassazione a foglio.

(12) Qualora la scrittura privata contenga un contratto di natura patrimoniale i diritti per esso previsti nella presente tariffa si esigeranno ridotti di un quarto.

(13) Autenticazione firma.

(14) Atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.

(15) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono rilasciati gratuitamente.

(15-bis) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

Art. 26. — Visto su passaporti ordinari o collettivi (16):

a) soggiorno	L.	12.000
b) transito	L.	4.000

SEZIONE IV

ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Art. 27. — Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:

<i>ad valorem</i> (17)	L.	1%
----------------------------------	----	----

Art. 28. — Istanze all'autorità consolare e provvedimenti da questa adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari, ai pretori ed ai presidenti di tribunale (18):

per ogni istanza o provvedimento	L.	4.000
--	----	-------

Art. 29. — Approvazione del conto finale relativo alla tutela:

sino a lire 4.000.000		gratuito
oltre a lire 4.000.000	L.	4‰

Art. 30. — Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:

per ogni atto di nomina	L.	12.000
-----------------------------------	----	--------

Art. 31. — Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete (19):

<i>ad valorem</i> (20)	L.	1%
----------------------------------	----	----

(16) La tassa è riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare.

(17) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 5.000.

(18) Decreto consolare di emancipazione, istanza modifica cognome, verbale di affidamento minore.

(19) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 10.000.

(20) La tassa *ad valorem* dell'1 per cento deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

Art. 32. — Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:

per la prima ora o frazione di ora di vacanza	L.	32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva	L.	16.000

Art. 33. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:

per ogni atto	L.	20.000
-------------------------	----	--------

SEZIONE V

ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

Art. 34. — Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare:

sino a lire 500.000	L.	4.000
da lire 500.001 a lire 5.000.000	L.	2%
oltre lire 5.000.000	L.	4%

Art. 35. — Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (21) (22):

per somme di danaro	L.	1% all'anno
per ogni altra cosa <i>ad valorem</i> (23)	L.	1% all'anno

(21) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista nell'articolo 34 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.

(22) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.

(23) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in lire 1.000.000.

SEZIONE VI

ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Art. 36. — Spedizione di navi (24) (25) (26):

sino a 50 tonnellate di stazza netta	gratuito
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta	L. 12 per tonn.
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L. 16 per tonn.
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L. 20 per tonn.

Art. 37. — Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia:

per ogni vidimazione	L. 2.400
--------------------------------	----------

(24) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti e delle operazioni che possono essere richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:

denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'articolo 182 del codice della navigazione;
 certificato di arrivo o di partenza;
 rapporto sullo stato sanitario;
 vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;
 vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;
 deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;
 dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;
 rilascio di patente di sanità; eventuale vidimazione o rettificazione o sostituzione di questa o di altro analogo documento;
 atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;
 visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;
 copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per conoscere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;
 compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o di una polizza di carico;
 convenzione di arruolamento dell'equipaggio;
 sostituzione del comandante o padrone marittimo ed atti occorrenti per tale sostituzione;
 processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'articolo 165 del codice della navigazione e dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;
 visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;
 indagini a seguito di denuncia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).

(25) La tassa è dovuta una sola volta qualunque sia il numero degli atti compiuti. Nessuna tassa è dovuta per la spedizione di navi addette esclusivamente alla pesca mediterranea entro gli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, anche se superiori a 50 tonnellate di stazza netta.

(26) Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto.

- Art. 38. — Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali
gratuito
- Art. 39. — Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia:
per ogni vidimazione L. 24.000
- Art. 40. — Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti
gratuito
- Art. 41. — Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possono importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione)
gratuito
- Art. 42. — Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione):
per tonnellata metrica L. 4.000
- Art. 43. — Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia:
diritto fisso L. 4.000
- Art. 44. — Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione):
diritto fisso L. 4.800
- Art. 45. — Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione):
sino a 50 tonnellate di stazza netta
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta L. 1.200
gratuito

576^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 MARZO 1983

	da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L.	2.400
	da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L.	4.000
Art. 46. —	Dichiarazione di armamento, riarmamento o disarmo di nave, dichiarazione di armatore e di elezione del rappresentante (artt. 426 e 435 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e artt. 265 e 267 del codice della navigazione):		
	sino a 50 tonnellate di stazza netta		gratuito
	da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta	L.	4.000
	da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L.	12.000
	da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L.	40.000
Art. 47. —	Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria:		
	sino a 50 tonnellate di stazza netta		gratuito
	da 51 tonnellate di stazza netta in su	L.	4 per tonn.
Art. 48. —	Verbale di assunzione di prove:		
	per ogni foglio	L.	4.000
Art. 49. —	Iscrizione nelle matricole o nei registri, compreso il rilascio dell'atto di nazionalità e della licenza di navi o galleggianti. Rinnovo dell'atto di nazionalità e della licenza (artt. 148, 150, 151, 153 del codice della navigazione):		
	fino a 350 tonnellate di stazza netta	L.	24.000
	da 351 tonnellate di stazza netta in su	L.	100.000
Art. 50. —	Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione):		
	diritto fisso	L.	24.000
Art. 51. —	Trascrizione ed annotazione di atti relativi a diritti su navi o galleggianti iscritti nei registri o matricole dell'ufficio consolare:		
	<i>ad valorem</i>	L.	1%

Art. 52. — Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonchè ad aeromobili		gratuito
Art. 53. — Pubblicazione di avvisi ed ogni altro certificato o dichiarazione di ufficio relativi alla dismissione della bandiera nazionale e alla demolizione volontaria della nave:		
fino a 350 tonnellate di stazza netta	L.	1.200
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L.	2.400
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L.	4.000
Art. 54. — Atti relativi ad assunzione di comandante straniero (artt. 294 e 886 del codice della navigazione):		
per ogni atto	L.	40.000
Art. 55. — Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione):		
per ogni persona assunta	L.	4.000
Art. 56. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:		
per ogni atto	L.	6.000

SEZIONE VII

ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 57. — Vidimazione contratti di lavoro:		
per ogni contratto	L.	6.000
Art. 58. — Vidimazione di atto di chiamata ed atti simili:		
per ogni vidimazione	L.	4.000
Art. 59. — Certificato di esistenza in vita — o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere — per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza		gratuito
Art. 60. — Certificato di esistenza in vita — o sua traduzione e legalizzazione quando rila-		

sciato da autorità estere — per riscossione di rendite o di somme (27):

sino a lire 400.000		gratuito
da lire 400.001 a lire 1.000.000	L.	4.000
da lire 1.000.001 a lire 1.500.000	L.	8.000
oltre lire 1.500.001	L.	12.000

Art. 61. — Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero:

per ogni rilascio o vidimazione L. 40.000

Art. 62. — Certificato di sanità per passeggeri:

per ogni certificato L. 12.000

Art. 63. — Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci:

per ogni rilascio o vidimazione L. 40.000

Art. 64. — Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco:

fino a lire 1.500.000	L.	8.000
da lire 1.500.001 a lire 3.000.000	L.	20.000
superiori a lire 3.000.000	L.	40.000

Art. 65. — Vidimazione di documenti doganali (28) (29):

per ogni vidimazione L. 40.000

Art. 66. — Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza:

per ogni attestazione L. 32.000

Art. 67. — Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazione per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (30) (31):

per ogni atto L. 20.000

(27) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita; per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

(28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'articolo 64.

(29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia la vidimazione è gratuita.

(30) Attestato doganale.

(31) Autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di riacquisto cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovettura in Italia (EE=Escursionisti Esteri).

SEZIONE VIII

ATTI NON CONTEMPLATI NELLE SEZIONI PRECEDENTI

Art. 68. — Processi verbali (32):		
per ogni foglio	L.	10.000
Art. 69. — Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (33):		
per ogni atto	L.	12.000
Art. 70. — Legalizzazione di atti (34):		
per ogni legalizzazione	L.	12.000
Art. 71. — Traduzione atti stato civile (35):		
a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	6.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	12.000
Art. 72. — Traduzione di atti diversi dallo stato civile:		
a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	12.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	20.000
Art. 73. — Copia di traduzione di atto di stato civile:		
per ogni foglio	L.	2.000
Art. 74. — Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:		
per ogni foglio	L.	10.000
Art. 75. — Copia integrale o per estratto di qualunque altro atto (36):		
per ogni foglio	L.	4.000
Art. 76. — Certificazione che la traduzione, non eseguita dall'autorità consolare, corrisponde al suo originale (37):		
a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	8.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	12.000
Art. 77. — Diritti di urgenza (38)	L.	10.000

(32) Apposizione sigilli trasporto salme.

(33) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

(34) Per la legalizzazione degli atti di stato civile i diritti sono ridotti della metà.

(35) La traduzione o la certificazione di conformità se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano è gratuita.

(36) Atti compresi nelle sezioni IV, VI e VII.

(37) La traduzione o la certificazione di conformità se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano è gratuita.

(38) Per atti da rilasciare nelle 24 ore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Votazione finale ed approvazione del disegno di legge:

« Legge-quadro sul pubblico impiego » (1952) (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Legge-quadro sul pubblico impiego », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati. Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

S A P O R I T O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore.* Signor Presidente, se mi consente vorrei brevissimamente aggiungere qualcosa alla relazione scritta. Si sono sparse delle voci preoccupate da parte di alcune categorie e, quindi, è bene che rimanga agli atti del Parlamento una precisazione su alcuni punti. Innanzitutto vi è l'aspetto dei rapporti tra questo disegno di legge sul pubblico impiego e la legge di riforma della polizia di Stato. Certamente è nello spirito di questa legge che la previsione della disciplina particolare per la polizia di Stato non possa non tener conto di tutte le attività poste in essere da uffici, da strutture che sono strettamente funzionali rispetto agli obiettivi che la legge di riforma della polizia tende a realizzare. È naturale, quindi, che in sede di applicazione della legge-quadro sul pubblico impiego non si possano alterare i modelli organizzativi e funzionali previsti dalla menzionata legge n. 121 e dai relativi decreti delegati.

L'articolo 26 del disegno di legge prevede, inoltre, l'esclusione dalla disciplina di al-

cune categorie: mi riferisco in particolare ai dirigenti dello Stato e categorie assimilate e del parastato di cui alla legge n. 70 del 1975. Con questa dizione si sono volute includere tutte le categorie del pubblico impiego che sono state assimilate anche dalla precedente legislazione ai dirigenti dello Stato. Lo dico in particolare per i docenti universitari, di cui abbiamo parlato anche in occasione della concessione di alcuni benefici in via transitoria ai dirigenti dello Stato. È chiaro che questa categoria va ritenuta inclusa nella formulazione dell'articolo 26 e pertanto la legge-quadro sul pubblico impiego non deve trovare applicazione per i docenti universitari.

Ho voluto fare queste osservazioni dato che i meccanismi della sede redigente non consentono di presentare nè emendamenti nè tanto meno ordini del giorno interpretativi; ma ritengo che su questa interpretazione e su questo tipo di impegno che il relatore ha inteso assumersi il Ministro potrà dare assicurazioni, fugando le preoccupazioni che si sono diffuse nella imminenza dell'approvazione della legge-quadro.

S C H I E T R O M A , *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S C H I E T R O M A ,** *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, innanzitutto intendo ringraziare tutte le forze politiche, tutti i colleghi della 1ª Commissione affari costituzionali e in particolare il presidente Murmura e i colleghi Vittorino Colombo e Saporito. Desidero inoltre sottolineare che il discorso che facciamo oggi viene da molto lontano. Tutti ricorderanno la Commissione Coppo ed una particolare mozione, approvata all'unanimità da questo ramo del Parlamento, la quale contiene nè più nè meno i principi che abbiamo poi cercato, sia pure con una certa difficoltà nel mettere insieme le norme, di tradurre nella legge-quadro sul pubblico impiego. Il dibattito è stato veramente interessante e a malincuore rinuncio a descriverlo in quest'Assemblea perchè avrei bi-

sogno di un po' di tempo e di qualche collega, un po' più paziente di quanto non siate voi, disposto a rimanere per prestare attenzione a questo dibattito.

La legge è di grande importanza, più di quanto non sembri. È chiaro che ci sono delle disposizioni che abbiamo avuto estrema difficoltà a tradurre in periodi ineccepibili sotto il profilo giuridico, tenuto conto della delicatezza della materia, ma non c'è stata riserva mentale da parte di nessuno nel mettere insieme, sia pure con difficoltà, queste norme. Si tratta peraltro di tradurre nella realtà, soprattutto per quanto riguarda la procedura, ipotesi che stiamo già sperimentando. La contrattazione ormai per questo triennio è nel vivo del negoziato ed è salutare e di aiuto, per far andare avanti questo negoziato, in mezzo a tante difficoltà, il fatto di avere un minimo di certezza giuridica. Non mi sembra di esagerare se dico che questo provvedimento costituisce una delle riforme più attese, per l'incisiva carica innovatrice, ai fini di un effettivo recupero dell'efficienza della pubblica amministrazione; esso mette ordine nell'intera materia del pubblico impiego poichè predispone le condizioni di omogeneità normativa e retributiva dei pubblici dipendenti, e inoltre disciplina le procedure per la definizione degli accordi contrattuali, cosa estremamente importante.

Le disposizioni contenute in questo disegno di legge si applicano al personale civile dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; inoltre, in quanto norme fondamentali di una riforma economico-sociale della Repubblica, costituiscono norme di principio e di riferimento nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. È questo un carattere — l'ho detto che il discorso viene da molto lontano — che deve avere una legge-quadro sul pubblico impiego, cosa che è già stata posta in rilievo nelle discussioni che sono seguite ai risultati dell'indagine della Commissione d'inchiesta Coppo, nella discussione della successiva mozione approvata all'unanimità, nonché nell'ordine del giorno famoso che fu votato da questa As-

semblea a seguito della presentazione del rapporto Giannini. C'è quindi da dire che dà soddisfazione a tutti che questo discorso, che viene da molto lontano, si avvicini alla conclusione.

Gli aspetti più qualificanti contenuti in questo disegno di legge sono: gli obiettivi di omogeneizzazione e di perequazione degli ordinamenti e dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti; la definizione delle materie la cui disciplina resta riservata alla legge e di quelle demandate agli accordi; il riconoscimento degli accordi sindacali quale strumento per regolare i rapporti tra pubblica amministrazione e propri dipendenti; l'individuazione delle controparti contrattuali e di procedure, anche attuative degli accordi, adeguatamente sollecite; il sistema di determinazione dei diversi comparti del pubblico impiego con l'annessa possibilità di concludere, per le materie comuni, accordi relativi al personale appartenente a diversi comparti.

La normativa contiene disposizioni di ancor maggior rilievo politico se si tiene conto che prevede l'avvio di un cauto processo di delegificazione dell'organizzazione del lavoro e degli uffici nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento, ed in ordine alla copertura finanziaria del costo degli accordi; la conferma del dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale naturale centro di raccordo per l'armonizzazione degli ordinamenti del personale, dei processi di riforma della pubblica amministrazione; l'adozione di un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da parte delle organizzazioni sindacali all'inizio delle contrattazioni. Vengono inoltre previsti la classificazione del personale per qualifiche funzionali, la determinazione dei profili professionali, amministrativi e tecnici, il principio della mobilità del personale, i principi fondamentali per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento del personale, taluni principi basilari in tema di responsabilità. Non poteva mancare in questa legge una norma di estensione dello statuto dei lavoratori, estensione, comunque, non completa, ovviamente, stante il permanere di

differenze residuali giustificate da obiettive esigenze tra impiego privato e impiego pubblico. L'importanza dell'approvazione di questo disegno di legge, praticamente, è fuori discussione; il Governo non ha la pretesa di avere realizzato la riforma della pubblica organizzazione, ma è conscio di aver dato un impulso costruttivo al raggiungimento di tale scopo.

Devo rendere omaggio al Parlamento che in termini relativamente brevi, se si tiene conto delle difficoltà, ha portato a compimento un impegno che, ripeto, viene da lontano e che passa attraverso la mozione votata all'unanimità ed attraverso l'ordine del giorno approvato da questa Assemblea a seguito della discussione del rapporto sulla pubblica amministrazione del senatore Giannini, a seguito della presentazione di un disegno di legge che recava la firma dell'allora ministro Scotti, del ministro Bonifacio e praticamente a seguito di una discussione che è stata indubbiamente all'altezza della situazione.

Debbo fugare alcuni timori che sono stati espressi anche in questa sede dal collega Saporito. Ovviamente non si poteva articolare in modo specifico l'articolo 26 che riguarda il personale che deve essere soggetto alla legge-quadro sul pubblico impiego. Ma, soprattutto in riferimento alle caratteristiche della dirigenza dello Stato, si sa che la discussione nell'altro ramo del Parlamento è in una fase abbastanza avanzata ed è chiaro che bisogna aspettare. Non si poteva già in questa sede, in modo quasi acritico ed improvvisato, dare alcuni connotati per il personale che deve essere escluso dalla legge-quadro sul pubblico impiego, salvo quelli che abbiamo potuto fornire con estrema chiarezza. È evidente che quando saranno individuati gli elementi che caratterizzano veramente la dirigenza, allora si procederà ad individuare tali elementi in tutte le altre amministrazioni e quindi a decidere a questo riguardo. Comunque, mi sembrano fuori posto, collega Saporito, le preoccupazioni dei professori universitari.

Detto questo, non ho effettivamente la pretesa di esaurire la discussione con il mio intervento su una legge tanto importante.

D'altro canto tutti ormai conosciamo, perchè ne abbiamo parlato più volte, i termini del problema della pubblica amministrazione. Credo di aver detto quanto era opportuno per invitare i colleghi all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 1^a Commissione.

V I G N O L A , segretario:

TITOLO I

ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge).

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Disciplina di legge).

Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o

amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

ART. 3.

(Disciplina in base ad accordi).

Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

ART. 4.

(Principi di omogeneizzazione).

Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

ART. 5.

(Comparti).

I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

ART. 6.

(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

ART. 7.

(Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici).

Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

ART. 8.

(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni).

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.

ART. 9.

(Accordi sindacali per i dipendenti del servizio sanitario nazionale).

Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità sanitarie locali (USL) si applicano le norme e i

procedimenti della presente legge. È abrogata ogni contraria disposizione.

ART. 10.

(Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti).

Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti.

ART. 11.

(Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego).

Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accor-

do si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

- a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
- b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
- c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

- a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;
- b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

ART. 12.

(Accordi sindacali intercompartimentali).

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti spe-

cifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedurali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10.

ART. 13.

(Efficacia temporale degli accordi).

Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.

La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

ART. 14.

(*Accordi decentrati*).

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Mi-

nistro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.

ART. 15.

(*Copertura finanziaria*).

Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i

comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.

ART. 16.

(Relazione al Parlamento).

Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro 30 giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.

TITOLO II

PRINCIPI NORMATIVI DI OMOGENEITÀ

ART. 17.

(Qualifiche funzionali).

Il personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali.

Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in

maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilità burocratiche.

Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.

Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività.

ART. 18.

(Profili professionali).

I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

ART. 19.

(Mobilità).

Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono.

ART. 20.

(Procedure di reclutamento).

Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico,

volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.

Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.

Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.

I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.

L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.

ART. 21.

(Formazione e aggiornamento del personale).

La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 22.

(Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari).

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.

Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.

Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialità.

TITOLO III

TUTELA SINDACALE DEL PUBBLICO IMPIEGO

ART. 23.

(Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300).

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge citata.

Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima.

ART. 24.

(Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo).

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.

Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.

ART. 25.

(Organismi rappresentativi dei dipendenti).

Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei

dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

(Disposizioni speciali).

La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle Camere di commercio.

Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.

Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 27.

(Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica).

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Diparti-

mento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecno-

logie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la

gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.

ART. 28.

(Tutela giurisdizionale).

In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.

Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro 6 mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto.

ART. 29.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili).

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.

Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.

ART. 30.

(Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato).

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di 36 ore settimanali.

La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.

In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di flessibilità, turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro competente.

ART. 31.

*(Norma transitoria
per gli accordi in vigore).*

Al fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984.

La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

B R U G G E R . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in coerenza con quanto ebbi ad esporre e votare quando il disegno di legge-quadro sul pubblico impiego fu esaminato in sede redigente dalla 1ª Commissione affari costituzionali, dichiaro in questa votazione definitiva che i rappresentanti della Sudtiroler Volkspartei esprimeranno voto contrario a questo disegno di legge.

Non possiamo accettare che per ragioni di opportunità politica il Senato abbia deciso di non modificare il testo di questo disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, testo che è lesivo, a nostro fondato avviso, di norme costituzionali. Una legge-quadro come la presente contiene certamente principi fondamentali ai quali debbono attenersi le regioni a statuto ordinario nell'esercizio del loro potere legislativo concorrente, definito dall'articolo 117 della Costituzione. Gli stessi limiti valgono anche per le regioni a statuto speciale nelle materie di cosiddetta competenza legislativa secondaria.

Noi contestiamo però che tutte le disposizioni del disegno di legge in votazione possano essere dichiarate principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, come è enunciato nel primo comma dell'articolo 1. I principi desumibili dal dise-

gno di legge in parola non valgono per limitare la competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'ordinamento del proprio personale e dei propri uffici è materia di competenza legislativa primaria delle regioni e delle province a statuto speciale e quindi non vincolata ai principi di questa legge-quadro. Per limitare il potere legislativo primario delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli uffici e del personale con i principi contenuti in questo disegno di legge-quadro, detti principi vengono dichiarati, al secondo comma dell'articolo 1, norme fondamentali di riforma economico-sociale. Noi contestiamo il potere discrezionale del Parlamento di dichiarare norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica principi desumibili da leggi-quadro che sostanzialmente non sono di riforma economico-sociale. Se il Parlamento avesse questo potere discrezionale, potrebbe svuotare con leggi-quadro, che sono leggi ordinarie, il contenuto del potere legislativo primario sancito dagli statuti speciali con leggi costituzionali.

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge in votazione si potrebbe avere l'impressione che la discussione in sede redigente sia stata pacifica, tranquilla, piuttosto accondiscendente. In realtà, però, la discussione era assai critica e le tendenze a modificare e migliorare il testo erano concrete fino ad un punto in cui, inspiegabilmente per i meno informati, furono ritirate dai rappresentanti della maggioranza le proposte di emendamento presentate e fu approvato per motivi di urgenza il testo come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento senza modifiche.

Io non ho ritirato il mio emendamento che prevedeva la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 che fondatamente ritengo anticostituzionale. Il mio emendamento fu respinto dalla Commissione; a causa dell'esame del disegno di legge in sede redigente non ho potuto ripresentare l'emendamento per la discussione in seduta plenaria.

Il Senato ha rinunciato dunque ad apportare modifiche al testo della Camera, anche se furono espresse da illustri esperti di di-

ritto costituzionale motivate perplessità su alcune norme del disegno di legge in parola.

Dobbiamo constatare in questa sede che l'urgenza del provvedimento è prevalsa sulla necessità motivata di modifiche essenziali che il Senato avrebbe potuto apportare. In questa situazione mi sento in dovere di impegnarmi a promuovere una iniziativa per impugnare la legge, se sarà approvata, avanti alla Corte costituzionale, anche se le relative decisioni verranno prese con molto ritardo. (*Applausi del senatore Mitterdorfer*).

G U A L T I E R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Signor Presidente, è fin troppo evidente che la materia del pubblico impiego, la cui diretta influenza sulla organizzazione e il funzionamento delle strutture dello Stato repubblicano è estremamente importante, necessita da lungo tempo di una ridefinizione unitaria che elimini le incertezze e le disparità di trattamento connesse ad una legislazione in gran parte caotica e dispersiva. Tuttavia non sono poche le perplessità che i repubblicani devono manifestare in rapporto ai contenuti del provvedimento che stiamo valutando nel testo approvato dalla Camera dei deputati, perplessità non solo nostre, ma che sono emerse ed emergono nella stessa relazione del senatore Saporito e che erano già state ampiamente esternate in seno alla stessa 1ª Commissione affari costituzionali nel lungo e faticoso *iter* durato quasi 10 mesi conclusosi poi con una rinuncia incredibile: la rinuncia del Senato ad entrare nel merito del testo con sue autonome valutazioni.

Le nostre perplessità sono, dicevo, numerose e riguardano questioni certamente non marginali. Esse non sono solo quelle — pur sufficienti a porre questa Assemblea di fronte ad una riflessione più attenta sulla natura e sulle soluzioni del problema — già emerse in Commissione; ma sono anche quelle elencate dal senatore Saporito e sulle quali si è registrato un dissenso che ci sentiamo di condividere.

Esprimo pieno accordo — per esempio — con i forti dubbi circa la costituzionalità della definizione data al principio della riserva di legge, esplicitamente contenuta nell'articolo 97 della Costituzione e della correlativa attribuzione della competenza su una serie di materie (quale quella della organizzazione degli uffici) alla contrattazione collettiva. L'ultimo comma dell'articolo 6 — a tacer d'altro — attua il duplice capolavoro di limitare indebitamente la discrezionalità del Governo, costretto a « recepire (vorrei dire *perinde ac cadaver*) e ad emanare un decreto del Presidente della Repubblica » (si arriva a tanto) conforme alle norme contenute nell'accordo e di spogliare il Parlamento delle sue prerogative costituzionali: ben povera cosa — ci sembra — a questo punto lo spolverino della comunicazione che, per l'articolo 16, il Governo è tenuto a dare alle Commissioni competenti delle due Camere sulle singole ipotesi di accordo.

Tra le materie, infatti, che ricadono sotto questa procedura — quelle cioè elencate nell'articolo 3 — ce ne sono di quelle che dovrebbero essere disciplinate con legge. Basti citare il lavoro straordinario (chiaramente collegato alla durata massima dell'orario di lavoro disciplinata dal secondo comma dell'articolo 36 della Costituzione), le misure che riguardano l'organizzazione degli uffici e le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, le quali ultime, incidendo sull'effettivo esercizio di diritti soggettivi, non possono assolutamente essere lasciate alla contrattazione.

Ci si risponderà che se il Parlamento rinuncia a trattare materie che investono la disciplina dei pubblici uffici, malgrado il preciso dettato costituzionale, lo fa a favore di un maggior spazio per la contrattazione collettiva, ossia di un istituto previsto dalla Costituzione repubblicana e volto a dar forza alla volontà dei lavoratori espressa democraticamente: si tratterebbe in sostanza di una conquista democratica!

Noi possiamo rivendicare, come repubblicani, una posizione sempre di prima fila quando si tratta di far fare al paese delle scelte che comportano un incremento di democrazia; ma, in questo caso, non mi

pare che di ciò si tratti, anche perchè fra l'altro è lecito dubitare che le associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che non coincidono sempre con quelle che trovano maggior seguito nei vari settori dell'impiego pubblico, siano i soggetti più indicati ad agire in modo esclusivo in nome dei pubblici impiegati.

La verità è che in questo modo si viene invece ad insidiare nei fatti il principio di libera organizzazione sindacale prescritto dalla Costituzione.

Sempre in tema di libertà sindacale, non ci sembra poi accettabile il principio secondo cui viene imposta ai sindacati, come condizione preliminare a qualsiasi trattativa, l'autoregolamentazione del diritto di sciopero secondo criteri e contenuti stabiliti per legge. Assai più corretto, nel merito e nel metodo, della indebita ingerenza dello Stato nella sfera riservata alla loro normativa interna ci sembrerebbe piuttosto procedere alla regolamentazione diretta per legge che è perfettamente in linea con il dettato costituzionale e, del resto, già pacificamente accettata per alcuni settori (ad esempio i controllori di volo) dove esistono leggi speciali. Quanto ai contenuti, queste stesse leggi, unitamente alle autoregolamentazioni già esistenti e alle sentenze della Corte, costituiscono oltre tutto un'ottima base di partenza per quella disciplina generale che è ormai perfettamente matura e che è già oggetto di una specifica iniziativa del nostro Gruppo nell'altro ramo del Parlamento.

La proposta di legge Mammì, che porta il numero 1031, ha come suo criterio ispiratore, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, non già di impedire azioni di sciopero, ma di porre in essere condizioni tali per cui il libero esercizio di questo diritto non provochi danni alla collettività. Quanto al meccanismo disposto, esso può essere sintetizzato in pochi punti: il coinvolgimento e la responsabilità degli organismi elettivi territoriali interessati, per i servizi pubblici che essi ritengono essenziali: la previsione di tempi e modalità per l'inizio dell'azione di sciopero, e tante altre cose previste nel disegno di legge.

I rilievi, tuttavia, che i repubblicani si sentono in dovere di fare non riguardano solo la disciplina generale ma investono anche singole questioni che rapidamente vorrei elencare.

Succede talvolta che alcune norme vadano in una direzione opposta a quella che si vorrebbe dichiaratamente perseguire: è questo il caso dell'articolo 5 che dovrebbe stabilire dei principi di omogenizzazione dei trattamenti, una delle finalità della presente legge. In tale articolo, invece, la delimitazione dei comparti è lasciata alla discrezionalità governativa ed è di fatto oggetto di contrattazione con i sindacati, e non vi è alcuna delimitazione numerica della loro, anzi facilmente presumibile, rapida moltiplicazione. Oltretutto, l'ampiezza della materia oggetto di contrattazione — o meglio sarebbe dire di una pluralità di contrattazioni nei diversi settori e comparti del pubblico impiego — accentua il fenomeno di polverizzazione normativa che ne sarebbe la più logica delle conseguenze e che, vale la pena di ripeterlo, è esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe, almeno nelle intenzioni dichiarate, ottenere. La delimitazione dei comparti andrebbe quindi fatta, a nostro avviso, con legge.

Così come con legge andrebbero definiti degli schemi per identificare le varie qualifiche funzionali (articoli 3 e 17) ed i profili professionali (articolo 18) dal momento che, anche sulla base della più recente esperienza, in questo campo non sembra opportuno accrescere la discrezionalità.

Netto dissenso deve poi esprimersi riguardo all'articolo 20 che dopo un'affermazione di principio formalmente rispettosa del dettato costituzionale (il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso) prevede modalità di assunzione (corsi selettivi di reclutamento) che ne costituiscono una violazione di fatto.

Positiva è senz'altro l'estensione di molte norme previste dalla Statuto dei lavoratori per i pubblici dipendenti. Non si è però considerato con il dovuto rilievo che alcune di dette disposizioni sono già previste per i dipendenti pubblici, almeno per quelli dello Stato (ad esempio, c'è la legge n. 249 del

1968 per quanto previsto negli articoli 15, 16 e 17 della legge n. 300 del 1970), e che altre non possono essere applicate data la specifica posizione in cui si trova la pubblica amministrazione nei confronti delle sentenze del giudice ordinario.

Riserve si esprimono anche riguardo al fatto che si continua a disciplinare in modo difforme (articolo 26) la carriera direttiva dalla carriera dirigenziale, mentre sarebbe opportuno dettare anche per la prima una disciplina separata rispetto a quella dei restanti pubblici dipendenti.

Come si vede, dunque, i motivi di insoddisfazione rispetto a questo disegno di legge, oltre che numerosi, sono di gran peso. E non si tratta di questioni sulle quali l'accordo raggiunto per malintesa fedeltà della maggioranza sia stato del tutto pacifico: tutt'altro! C'è da chiedersi allora perchè si sia giunti a tanto. La risposta è fin troppo ovvia: la disciplina della materia del pubblico impiego è necessaria e soprattutto urgente e quindi si ha fretta di approvarla e di approvarla a qualunque costo. Ma questi costi che così imponiamo sono sopportabili? Può essere mai la fretta una buona consigliera? Non ci pare!

D'altra parte, onorevoli colleghi, questa legge ci è stata trasmessa dalla Camera nello scorso giugno e ci sarebbe stato tutto il tempo quindi per un'attenta riconsiderazione del testo che consentisse di apportare quelle correzioni essenziali, che sempre abbiamo, come Senato apportato nella nostra autonomia, mentre questa volta ci siamo rifiutati non solo per il contenuto, ma per principio. Un ramo del Parlamento non può rinunciare ad « essere » su una legge così importante. Consentitemi di dire queste cose, perchè ci credo profondamente. Non possiamo, infatti, in un regime di bicameralismo, ridurci ad agire di fatto come se fossimo in un regime di monocameralismo.

Per tutti questi motivi, i repubblicani non ritengono di poter votare a favore del provvedimento e si orientano, secondo le scelte di comportamento che abbiamo deciso di tenere nei confronti dell'attuale maggioranza, responsabilmente verso un'astensione criti-

ca di cui ho cercato di spiegare le origini e le implicazioni.

N O C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N O C I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista esprime voto favorevole con estrema convinzione per l'approvazione della legge-quadro. In Commissione e fuori Commissione ci siamo resi conto anche noi del fatto che la legge che ci apprestiamo ad approvare, che avrà quindi il nostro consenso, contenga alcune lacune, in special modo di carattere tecnico, che possono benissimo essere superate in un secondo tempo con appositi disegni di legge che da una parte siano migliorativi e dall'altra siano di carattere specifico nell'ambito della legge-quadro sul pubblico impiego.

Dico questo anche perchè trattandosi di una legge-quadro, sia pure entrando sotto certi aspetti in alcune particolarità, essa lascia ampio spazio ad ogni altra proposta di legge tendente non soltanto a migliorare l'attuale, ma a recepire il nuovo che sempre verrà avanti. È altresì nostra convinzione, senza averne la certezza in mano, che non poche delle critiche, delle preoccupazioni e delle perplessità circa alcuni aspetti di anticostituzionalità di questo disegno di legge, siano determinati piuttosto dallo stato d'animo e dalla volontà di mirare a qualcos'altro, cioè a porre mano alla legge-quadro per il pubblico impiego per modificarla sino al punto da poterla snaturare. Ciò non ha avuto in Commissione l'appoggio del Gruppo socialista nè tanto meno lo avrà in Aula; anzi alcuni di questi aspetti che sono stati presi di mira da coloro che fanno i perfezionisti di professione sembrano essere la conferma, anzi la riconferma di alcuni principi importanti. Uno di tali aspetti era quello che riguardava il secondo comma dell'articolo 1 laddove si afferma che questa è una riforma di carattere economico e sociale. Ebbene questa è una riconferma: si mettono sullo stesso piano tutte le regioni del nostro pae-

se, sia quelle a statuto ordinario che quelle a statuto speciale. Il nostro è uno Stato unitario e non federativo, per cui i principi e le normative debbono valere da Bolzano a Palermo e non a pelle di leopardo, così come la normativa, la contrattualistica, la legislazione regionale sino ad oggi hanno trattato l'ordinamento del pubblico impiego del nostro paese. L'articolo 11 riflette — mi ha fatto specie l'intervento di carattere critico del collega Gualtieri — un momento di rilevante importanza, cioè l'esigenza, posta negli ultimi anni di fronte all'opinione pubblica e di conseguenza di fronte al Parlamento, di porre in qualche modo mano alla regolamentazione di un importante diritto della nostra Costituzione, il diritto di sciopero. Siccome nel nostro paese esistono interlocutori di equilibrio, esistono le confederazioni sindacali, che non sono meri strumenti rivendicativi, ma anche appunto di contrappeso e di giusto equilibrio in una società complessa come la nostra, l'articolo 11 afferma che l'applicazione dell'articolo 6, dell'articolo 8, dell'articolo 10, dell'articolo 12 e dell'articolo 14, avverrà a condizione che i sindacati più rappresentativi nel pubblico impiego pongano mano ad una regolamentazione del diritto di sciopero, fermo restando che ogni azione per far valere tale diritto deve avere 15 giorni di preavviso. A noi questo sembra un modo molto serio e corretto da parte del Parlamento, di porre il problema lasciando alle Confederazioni sindacali lo spazio adeguato affinché diano il loro contributo nell'ambito di tale regolamentazione. Se ciò non avverrà, in alcune parti molto importanti che vanno a favore dei lavoratori, il provvedimento rimarrà inoperante. Il Parlamento da una parte fa uno sforzo riconoscendo le esigenze che oggi esistono nel mondo del pubblico impiego, ma dall'altra pone la condizione dell'autoregolamentazione.

Altro argomento molto importante della legge-quadro, riteniamo debba essere considerato l'articolo 27: per la prima volta nel nostro paese — ed è giusto riaffermarlo — il Ministero della funzione pubblica non

sarà più ridotto ad un funzione di mera mediazione, di iniziative di piccolo cabotaggio, al di là della dignità che ogni Ministro ha dato a tale Ministero, ma vedrà riconosciuti in sé tutti quegli strumenti che gli permetteranno davvero di prendere iniziative, determinare ordinamenti e porre mano alla contrattualistica in un campo che riguarda alcuni milioni di lavoratori. Noi stiamo dando allo Stato strumenti molto importanti, come tutti i criteri che sono previsti dall'articolo 27 della cui mancanza fino ad oggi si sono sentite le conseguenze negative, così, in special modo, mi pare di capire quale sia stata l'importanza del contributo dato dall'ex ministro della funzione pubblica Giannini, con il suo rapporto al Parlamento riguardante il marasma del pubblico impiego presente nel nostro paese.

Penso che bastino questi tre capisaldi per vincere anche le tentazioni di ampliare ancora di più alcuni aspetti negativi, che pure sono presenti nella legge, e dare un voto positivo. Questa è una riforma importante, è un piccolo passo, qualsiasi cosa di meglio che potrà essere fatto in futuro sarà nostra responsabilità farlo. L'opporci ad una legge di questa natura significa non mettersi a disposizione di un mondo, di una società come è la nostra, che deve essere meglio organizzata, bensì mettersi a disposizione di una dietrologia che, nella ricerca del meglio, ha sempre creato delle condizioni di maggior sfavore nei confronti di quei lavoratori — e sono molti nel pubblico impiego — che sono meno abbienti.

Confermo, pertanto, il voto favorevole del Gruppo socialista a questo provvedimento.

M A N C I N O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara di votare a favore di questo disegno di legge e perviene a tale dichiarazione favorevole dopo approfonditi dibattiti ed anche tra-

vagli che si sono verificati all'interno della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge ha già trovato attenzione nell'altro ramo del Parlamento e, peraltro, i tempi sono stati anche abbastanza lunghi fino alla definitiva approvazione. Vi sono indubbiamente rilievi, riflessioni, critiche, non totali adesioni anche da parte del nostro Gruppo, rispetto ad alcuni aspetti della legge-quadro sul pubblico impiego. Io però rilevo positivamente l'impianto che ad essa è stato dato e che è articolato in modo da offrire una risposta ad una giungla retributiva, sempre denunciata e mai superata. La sede unica della contrattazione, signor Ministro, certo crea problemi di rispetto delle autonomie costituzionali ed istituzionali, ma la disciplina va guardata nel suo insieme, perchè, da una parte, noi registriamo positivamente l'omogeneizzazione del settore del pubblico impiego e, dall'altra, realizziamo quell'auspicata semplificazione della rappresentanza che consente al Governo, in un'unica sede, di poter pervenire ad accordi compatibili con le esigenze generali del paese.

Un secondo punto che rileviamo positivamente è quello relativo al riferimento alla programmazione di carattere generale e quindi al raccordo della sede contrattuale con gli obiettivi generali della programmazione che costituiscono anche un vincolo rispetto a tutti i livelli istituzionali. Positivamente va anche guardata la riserva di legge, perchè consente di ribaltare un antico orientamento, secondo cui la legge doveva precisare qual era il campo riservato alla contrattazione, in modo che tutto il resto sarebbe stato riservato alla legge. Il ribaltamento è un fatto positivo, perchè, mentre, da una parte, assicura punti di riferimento certi per riservare alla legge determinate discipline, quali si ritrovano leggendo attentamente l'articolo 2, dall'altra tutto quello che non è enucleato nell'articolo 2 è riservato alla contrattazione e quindi alla libertà di un rapporto fra il Governo, le rappresentanze degli altri esecutivi e le organizzazioni sindacali. Questa libertà per i procedimenti e per gli accordi è indubbiamente il risultato finale di que-

sta evoluzione, di cui bisogna dare atto al Governo per averlo tenacemente perseguito.

Vi è un quarto punto positivo che il nostro Gruppo giudica favorevolmente ed è quello relativo ai comparti: è vero che vi è molta discrezionalità nell'identificazione della materia omogenea all'interno di ciascun comparto, però tutto questo difficilmente sarebbe potuto avvenire per via di legge. Affidare alla contrattazione anche l'identificazione dei limiti entro cui si possono articolare i comparti rappresenta, a nostro giudizio, un punto positivo che non coincide con i rilievi critici che sono stati testè espressi da parte del collega Gualtieri.

Certo, signor Ministro, qui vengono fuori dei problemi. Questa è una legge-quadro che va inserita nella gerarchia delle fonti, per i riferimenti abbastanza precisi che contiene, ma è una legge ordinaria. Vorrei guardare la natura della legge-quadro rispetto ai comportamenti conseguenziali non soltanto delle autorità politico-amministrative ma anche del legislatore futuro: se questa legge può essere modificata con qualunque altra legge ordinaria, è anche vero che, identificati alcuni comparti, non possiamo contraddirli immediatamente dopo o alla vigilia dell'approvazione della legge-quadro sul pubblico impiego. Mi riferisco in maniera particolare al contrastato ruolo medico, rispetto al quale bisogna fare un'attenta riflessione, se vogliamo essere coerenti con alcune impostazioni di carattere generale. Probabilmente il termine del preavviso sarà e apparirà nel comportamento quotidiano assai lungo e sofferto nella gestione, ma indubbiamente costituisce un punto in attivo rispetto alla pubblica amministrazione vista complessivamente.

Sono state sollevate delle obiezioni di principio da parte del collega Brugger, che meritano considerazione, perchè in fondo all'articolo 1 del testo abbiamo sancito due principi fondamentali, che non coincidono del tutto con la più autorevole dottrina e con la coerente interpretazione che fino ad oggi se ne è data. In particolare, mi riferisco ai rapporti con le regioni di diritto comune e con le regioni dotate di speciale autonomia. Peraltro, per costituire un rife-

rimento anche alle regioni a statuto speciale — parlo del conflitto al massimo livello che certamente interverrà, come peraltro è stato anche preannunciato dal collega Brugger — anche questa disciplina che noi abbiamo predisposto va correlata all'articolo 10 della legge-quadro in cui si prevede un certo tipo di rappresentanza, con la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante per ciascuna regione. Ora, se noi dovessimo guardare — è questo un rilievo che sottopongo a riflessione critica — esclusivamente ai limiti dell'interferenza del Governo sui poteri organizzatori delle regioni, non ci sarebbe certo Corte costituzionale che potrebbe resistere alle sollecitazioni per un giudizio di costituzionalità della norma, vista seccamente. In questa legge — si badi — abbiamo anche tentato di realizzare una programmazione, una finalizzazione, il risultato della contrattazione in unica sede e quindi una sorta di controllo sulla spesa pubblica in generale, con la creazione di livelli della contrattazione di grandissimo rilievo: parlo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro del lavoro, e della presenza, in questa sede, di un rappresentante per ogni singola regione, sia di quelle ordinarie che di quelle a statuto speciale.

Sarà possibile realizzare la contrattazione vincolante rispetto alle singole regioni e, in particolare, rispetto alle regioni a statuto speciale? Questo argomento ha formato oggetto di attenzione all'interno della Commissione affari costituzionali, e non solo da parte del collega Brugger, che ha resistito fino alla bocciatura dell'emendamento, ma anche del collega Bonifacio che si è fatto portatore di questa esigenza e della proponibilità di una proposta che avesse come risultato la sede unica, senza tenere conto dell'autonomia politica e costituzionale delle regioni. Personalmente, ma non solo personalmente, ritengo che abbiamo reputato utile l'esclusione di ogni possibilità emendativa al testo

che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, consapevoli che, se si vuole ridurre a coerenza tutto il comparto della spesa pubblica, si rende inevitabile la sede unica della trattativa, le cui conclusioni, se non sono vincolanti rispetto alle regioni, tuttavia ne determinano i comportamenti conseguenti. È un aspetto che dobbiamo guardare con attenzione in un momento di difficoltà nei rapporti tra lo Stato e le regioni: molte volte anche il Parlamento trascura questioni di limiti e di competenza e non è evento di poco rilievo. Per queste ragioni dobbiamo essere attenti.

Ho detto questo perchè l'argomento discusso nella Commissione affari costituzionali ha portato al cambio dei relatori. Ringrazio il collega Vittorino Colombo per l'opera svolta all'interno della Commissione, come ringrazio il collega Saporito che si è sobbarcato l'onere di una relazione in Aula, anche in forza di un tenace comportamento difensivo del testo della Camera da lui assunto, diciamo così, e sottolineato sin *ab initio*.

Voglio cogliere l'occasione — e termino — per fare una considerazione di carattere generale. Il collega Gualtieri parlava di una discrezionalità prevista dalla norma sulla selezione nel campo del pubblico impiego, i corsi di formazione, eccetera. Sono convinto proprio del contrario: cioè, se riusciamo a sensibilizzare il Governo ed il Parlamento intorno all'esigenza di rafforzare la scuola della pubblica amministrazione, per meglio qualificarla e per avere personale disponibile e pronto a rispondere alle esigenze di ammodernamento nella produzione dei servizi nell'ambito della sfera pubblica, abbiamo raggiunto un grosso risultato.

Mi rendo interprete di tale esigenza, più volte sottolineata, anche dal punto di vista personale, a tutti i Ministri che si sono succeduti nel difficile incarico della funzione pubblica: l'ho detto anche a lei, signor Ministro. Sono convinto che dobbiamo disciplinare coerentemente ed organicamente, rafforzandola quindi, la scuola della pubblica amministrazione. Questa deve essere una scuola di grande selezione, per raggiungere livelli propri dell'esperienza francese,

perchè un giorno potremo trovare nella pubblica amministrazione un punto di riferimento e di certezza per l'imparzialità dell'amministrazione. Anche seguendo alcuni orientamenti che ci provengono da sedi autorevoli — parlo del presidente Elia — dobbiamo realizzare l'autonomia della pubblica amministrazione rispetto al dicasteralismo di zanardelliana memoria. Raccomando alla sua valutazione questa mia osservazione, fiducioso che un giorno il Governo presenterà un disegno di legge di disciplina migliore e più organica per la scuola della pubblica amministrazione.

S C H I A N O. Domando di parlare per dichiarazione di voto, a norma della seconda parte del secondo comma dell'articolo 109 del Regolamento.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I A N O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la legge-quadro sul pubblico impiego è di grande interesse e tocca direttamente temi di rilievo costituzionale.

Con molta preoccupazione ho letto nella relazione introduttiva del collega Saporito che la 1ª Commissione (Affari costituzionali) ha esaminato questo provvedimento non senza contrasti, cito testualmente, « data l'esigenza da alcuni evidenziata di meglio precisare taluni aspetti del provvedimento. In particolare si è registrata una difformità di opinioni, in sede di discussione, circa la definizione che il provvedimento propone sul principio costituzionale della riserva di legge e della correlativa attribuzione di una serie di materie alla competenza della contrattazione (articoli 1 e 4) ». È questa una dichiarazione di notevole portata e, a mio avviso, anche di una certa gravità.

Successivamente il collega Saporito rileva nonostante le perplessità ed i dubbi, che « la Commissione affari costituzionali ha ritenuto ugualmente di non apportare modifiche al testo approvato dalla Camera », evidentemente per ragioni politiche che ha considerato prevalenti. Anche la 5ª Commissione (bilancio e programmazione econo-

mica) nella relazione introduttiva esprime pesanti riserve.

Per me questa legge è motivo di grande preoccupazione perchè ritengo che, nel testo attuale, non contribuirà a migliorare — anzi peggiorerà, e mi auguro di sbagliare — l'efficienza della pubblica amministrazione. Non potendo, peraltro, proporre emendamenti, dichiaro, con molto rammarico ed a titolo personale, il mio voto contrario a questo disegno di legge. (*Applausi dei senatori Brugger e Mitterdorfer*).

M I T R O T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, argomenterò il voto di astensione della mia parte politica con talune considerazioni su principi ispiratori di questa legge-quadro, invero condivisibili sul merito del suo articolato, ma criticabili per taluni aspetti del metodo adottato, come la assegnazione alla sede redigente, e per taluni risvolti di ordine costituzionale, già evidenziati dai colleghi che mi hanno preceduto. Esaurirò brevemente questi ultimi riferimenti valendo essi da corollario alle argomentazioni più pregnanti in ordine ai principi ispiratori e al merito, dicendo che la sede redigente è stata un tentativo mal sopportato dalla legittimità dei lavori e dall'utilità, che ci si attendeva da un confronto più libero e più aperto, di recuperare i tempi che sono trascorsi abbondantemente dall'iniziale presentazione del disegno di legge-quadro di riforma del pubblico impiego.

Dirò, altresì, che questo disegno di legge, che si picca di normare principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, in taluni punti viaggia su direttrici diametralmente opposte ai dettati costituzionali. Non starò qui a riprendere in modo specifico taluni riferimenti già espressi dai colleghi, ma basterà per tutti citare gli articoli 39 e 40 della Costituzione, la cui attuazione doveva essere perseguita in via prioritaria se un valore voleva darsi a taluni articoli di questa legge-quadro.

Così come dirò, esaurendo le considerazioni in queste brevi notazioni, che non può essere sottaciuto il peso della relazione che mette a nudo la difficoltà del varo, in sede redigente, nella 1ª Commissione del testo al nostro esame e l'altrettanto significativo parere della 5ª Commissione bilancio che va soppesato per i riferimenti altrettanto significativi che offre alla valutazione dell'Aula.

Dirò, invece, che la legge-quadro è da condividere per i principi ispiratori che postulano l'avvertita esigenza di una razionalizzazione dei rapporti di impiego pubblico in relazione all'affermato sistema di negoziazione sindacale coinvolgente la generalità dei comparti dell'intero settore pubblico.

La proposta dell'istituzionalizzazione della contrattazione collettiva in questo settore va indubbiamente vista in un'ottica e in una prospettiva giuslavoristica nella quale una caratterizzazione nuova e diversa appare destinata ad incidere sul contenuto del modulo organizzatorio tradizionale, il quale è imperniato nel concetto immanente del pubblico interesse secondo il quale il rapporto di pubblico impiego ha il ruolo di soddisfare le preminenti ragioni dell'interesse generale di cui la pubblica amministrazione è portatrice e dalle quali è condizionato il soddisfacimento dell'interesse del lavoratore pubblico.

Nella logica contrattuale si delinea invece la finalità della composizione degli interessi contrapposti — quello pubblico e quello privato del lavoratore — che, di fronte all'ordinamento, assumono una pari valenza giuridica. La potestà organizzatoria della pubblica amministrazione, la logica autoritativa connessa, si ribaltano, così come è già stato osservato, in favore di uno schema che vede la parità giuridica dei soggetti — pubblica amministrazione da un lato e lavoratore dall'altro — e nel quale la centralità del rapporto diventa l'organizzazione del lavoro pubblico e in particolare la prestazione di lavoro in tutte le sue implicazioni funzionali.

Il nuovo paradigma segna indubbiamente una svolta storica nello stesso processo evolutivo delle relazioni industriali, giacché

emerge la logica di un conflitto che è proprio del sistema capitalistico dell'odierna società e che è risolvibile con metodi propri dell'esperienza contrattuale, un conflitto, cioè, tra le parti del rapporto di impiego che si pone alla stessa stregua del rapporto conflittuale per la distribuzione del reddito tra profitto e salari.

Ciò postula una logica del salario a cui si contrapponga una logica del profitto del datore di lavoro? È difficile forse rispondere a ciò per le ambiguità, le discrasie e le antinomie che tale rapporto suscita nel settore. Tutto ciò significa che il pubblico impiego è attratto nella filosofia del diritto del lavoro con una conformazione particolare del rapporto tra pubblica amministrazione e dipendente, che dalla fattualità è destinato verosimilmente ad assumere coerenti valori e risultanze istituzionali.

Questa tendenziale convergenza del rapporto del lavoro pubblico con il privato, che fa leva sul principio della progressiva democratizzazione degli istituti intimamente connessa nello stemperamento del momento autoritario della pubblica amministrazione, comporta, in definitiva, una concezione unitaria del rapporto di lavoro, una concezione che si associa all'intendimento, chiaramente espresso anche dal legislatore con la presentazione della legge-quadro, di attuare, o quanto meno di avviare, l'attuazione di un processo di delegificazione.

Conseguentemente a ciò, appare coerente l'applicazione, in concreto, al rapporto di pubblico impiego, di istituti, norme e trattamenti ispirati alla *ratio* comune ad ambedue i rapporti di impiego, quello privato e quello pubblico. Questa affermazione concettuale fa sì che non si ritengano più giustificabili le disparità di trattamento, specialmente economico, che caratterizzano certi settori pubblici rispetto a certi settori privati, segnatamente là dove si tratta di settori di attività che comunque, sia direttamente che indirettamente, abbiano connessione con finalità di pubblico interesse. Il che significa che là dove esistano attività produttive comunque riconducibili a fini di interesse generale, a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto

di impiego, non possono non determinarsi trattamenti ispirati al criterio della omogeneizzazione e quindi della perequazione e della giustizia retributiva. Sotto questo profilo, pertanto, si deve tendere a razionalizzare il trattamento dei dipendenti di tutti i settori della pubblica amministrazione e di tutti i settori pubblici dell'economia. A questa opera di coinvolgimento non potranno sottrarsi quindi settori come il credito, le aziende municipalizzate, enti come l'IRI, l'ENI, che sono caratterizzati dall'erogazione comunque di servizi di pubblico interesse anche se il rapporto di lavoro dei loro addetti è solitamente di diritto privato.

In questa visione, acquista significato e rilievo il riferimento all'indirizzo giurisprudenziale — voglio riferirmi alla pronuncia della Cassazione a sezioni unite del 10 ottobre 1981 — che si è espresso per la pubblicità delle attività delle aziende di credito. In rapporto a ciò, l'esigenza di razionalizzazione dei trattamenti economici postula la adozione di criteri di perequazione, di giustizia retributiva (articoli 3 e 36 della Costituzione) che le amministrazioni interessate dovranno correttamente applicare nell'esigenza di neutralizzare le differenziazioni retributive non giustificate dall'esigenza di corrispondenza tra retribuzione, professionalità e redditività del lavoro. È appena il caso di considerare che il fondamento della razionalizzazione dei trattamenti retributivi e della necessità di non ulteriormente coltivare le esistenti, abnormi differenziazioni, è nell'esigenza ineludibile dalla pubblica amministrazione, nella varietà delle sue espressioni istituzionali, di adottare misure di intervento ispirate al criterio della imparzialità e dell'obiettività, così come prescrive l'articolo 97 della Costituzione, dal momento che la stessa politica economica dello Stato nella quale significativamente si realizza una preminente ragione di interesse generale reclama, come logico supporto, una sua coerente politica salariale nella generalità dei settori che esso direttamente o indirettamente controlla. Per quanto riguarda il merito dell'articolato, è da rilevare che non sarebbe stato inopportuno affermare la necessità che nell'ambito di applicazione del-

la legge fosse previsto tutto il settore pubblico allargato, ivi compresi i comparti che fruiscono comunque dell'apporto finanziario dello Stato o di altri enti pubblici. Tale necessità, peraltro, era stata consapevolmente avvertita se è vero, come è vero, che nella prima stesura del disegno di legge al nostro esame figurava un preciso riferimento alle aziende municipalizzate.

Per quanto riguarda il seguito dell'articolo, è da rilevare, circa la composizione della delegazione sindacale di cui all'articolo 6, che, al fine di limitare propositi discriminatori in danno essenzialmente del sindacalismo nazionale della CISNAL, sarebbe stato opportuno prevedere in alternativa all'ormai logoro e stantio requisito della maggiore rappresentatività — che sostanzialmente è empirico e si presta a varie interpretazioni, adattamenti e manipolazioni — quello della sottoscrizione di contratti o accordi di lavoro ovvero quello dell'adesione a confederazioni presenti nel CNEL ovvero, ancora, nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Sempre con riferimento all'articolo 6, per quanto riguarda gli accordi sindacali per i dipendenti dello Stato, sarebbe stato necessario prevedere che essi avessero valore solo se sottoscritti dalla maggior parte delle organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative.

In merito all'articolo 7, invece, e con riferimento agli accordi sindacali per i dipendenti da enti pubblici non economici, sarebbe stato utile prevedere che nella delegazione degli enti pubblici fossero, in ogni caso, rappresentati tutti i livelli in cui si articolano le varie categorie di tali enti: mi riferisco all'alto rilievo, al notevole rilievo e al normale rilievo, elementi distintivi già operanti.

Per quanto riguarda l'articolo 11, inerente il contenuto degli accordi sindacali, devo rilevare che sarebbe stato opportuno disciplinare la materia in via generale, attraverso una legge che recepisce i risultati di un accordo a cui dovevano partecipare, almeno in un'intuizione di soluzione possibile, le organizzazioni sindacali a carattere preminente. Lo strumento dell'autoregolamentazione, oltre che aggirare le boe costituzionali

degli articoli 39 e 40, non appare idoneo, giacchè è impegnativo, tutt'al più, per gli iscritti all'organizzazione che si autodisciplina; inoltre l'osservanza delle norme di comportamento unilateralmente poste è rimessa alla mera discrezione dell'organizzazione medesima, con la conseguenza che la inosservanza di tali regole non comporta alcuna sanzione.

In definitiva, con la norma che è al varo, tutto è affidato alla consapevolezza e al senso di responsabilità delle singole organizzazioni sindacali, come d'altronde già avviene nell'attuale situazione giuridica. Il codice di autoregolamentazione non ha quindi alcun particolare effetto pratico, per cui tanto varrebbe lasciare le cose come stanno; d'altronde la presenza di più codici di autoregolamentazione, così come è pensabile avvenga, proposti dalle diverse organizzazioni sindacali, determinerà una pluralità, e quindi una diversificazione di regole e di comportamenti, che non gioverà certo a razionalizzare l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, bisognevoli invece, per la realtà ontologica dello sciopero, della sua disciplina uniforme.

Peraltro, il condizionare la partecipazione delle organizzazioni sindacali...

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, guardi che il tempo a sua disposizione è scaduto.

MITROTTI. Sto controllando l'orologio.

PRESIDENTE. L'orologio, come lei vede, sta segnando gli ultimi secondi.

MITROTTI. Il suo, io sono partito con questo.

PRESIDENTE. Prima di toglierle la parola l'ho avvertita, per cortesia, che ha esaurito il suo tempo.

MITROTTI. La ringrazio per la sua abituale cortesia, onorevole Presidente, e anche perchè sono alla chiusura delle mie

brevi e affrettate argomentazioni. L'onorevole Ministro vorrà perdonarmi l'accelerazione delle mie deduzioni finali. Dicevo che il condizionare la partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative contrattuali, mediante la presentazione di codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, si appalesa come norma iugulatoria che limita il libero esercizio dell'autonomia collettiva negoziale delle organizzazioni sindacali e perciò appare in contrasto con il principio della libertà sindacale.

Ho svolto una serie di considerazioni che avrebbero potuto riferirsi anche ad altri punti che avevo annotato, come l'articolo 26, ultimo comma, che modifica l'unitarietà dell'ordinamento, mentre questa necessità si appalesa anche alla stregua di una valutazione costituzionale della norma. Tralascio queste altre considerazioni che, peraltro, sono state riprese da colleghi, sulla base delle quali essi hanno inteso motivare il loro dissenso. Ribadisco, pertanto, queste considerazioni, così come sono state affrettatamente enumerate, che pongono la mia parte politica nelle condizioni di dover pronunciare un voto di astensione con il quale, pur riconoscendo la condivisibilità dei principi ispiratori di questa legge-quadro e lo sforzo che l'onorevole Ministro ha profuso nel portare al varo una normativa da troppo tempo nella sala d'attesa degli adempimenti parlamentari, non possiamo non prendere atto delle gravi perplessità che maturano dalle altre considerazioni che a quelle in positivo ho inteso associare.

Ribarisco, pertanto, l'astensione del mio Gruppo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, colleghi senatori, credo che le perplessità e le preoccupazioni sollevate debbano essere raccolte con un giudizio equilibrato, ma senza smarrire il senso profondo che questa legislazione ha ed il valore positivo che possiede. Certamente si poteva meglio

formulare la normativa riguardante il valore di questa legge nei confronti delle regioni a statuto speciale, ma in generale — direi — verso il sistema regionale, però certamente una perfezionabilità nella formulazione delle leggi si può rivendicare in assoluto e sempre, senza però dimenticare le difficoltà che in questo caso abbiamo incontrato anche in Commissione per trovare una soluzione adeguata. Infatti sono state avanzate delle proposte, abbiamo formulato degli emendamenti; non è vero che abbiamo assunto, in linea di principio, l'obbligo di approvarla così come era perchè è una legge che è stata davanti alla Commissione per mesi e mesi. Ci si è sforzati di vedere, davanti alla portata di certe osservazioni, quello che si poteva fare. Senonchè le soluzioni rischiavano di procurare nuovi guasti e di non tutelare il bene che la legge vuole tutelare, quello di un governo unitario della spesa di parte corrente e di una visione non egualitaria, ma armonica, delle diverse articolazioni in cui la contrattazione si esprime nei vari settori della pubblica amministrazione. Quindi bisognava evitare che vi fosse una rincorsa retributiva da regione a regione, che vi fosse un settorialismo esasperato nell'insieme della pubblica amministrazione. Questo è il bene da tutelare e, rispetto a questo fine, il disegno di legge ci pare correttamente predisposto, anche se certo molte sue formulazioni potevano essere meglio elaborate.

L'altra perplessità è relativa all'organizzazione della pubblica amministrazione. Anche a questo proposito sono rimasto meravigliato di sentire dal senatore Gualtieri una critica così serrata al provvedimento quando durante l'epoca del Governo Spadolini fu lo stesso Presidente del Consiglio ad assicurare in maniera solenne alle confederazioni dei lavoratori che la legge sarebbe stata approvata al più presto.

M A N C I N O . Anche con un voto di fiducia.

M A F F I O L E T T I . Io questo non l'ho detto, però mi limito a ricordare che c'era stata se non altro un'attenzione po-

sitiva verso questo disegno di legge; che non merita certamente giudizi liquidatori, anche perchè la riserva di legge viene mantenuta e garantita in quanto l'organizzazione della pubblica amministrazione rimane, come dice la Costituzione, riservata alla legge. Sarebbe stato gravissimo se con una legge ordinaria avessimo intaccato questo principio. Il fatto è che si è delegificato e questo è il fine del disegno di legge: delegificare una parte di ciò che oggi è demandato alla legge attraverso la contrattazione che ha ambiti precisi. Ed è uno scopo perseguibile giustamente perchè la situazione attuale vede il Parlamento sommerso da leggi e leggi che riguardano in modo disordinato e settoriale la spesa di parte corrente e che è difficile inseguire nell'ambito delle stesse Commissioni parlamentari.

Questa è la situazione di oggi: quindi il baratro che aprirebbe questa legge per la normalità costituzionale, secondo alcune critiche che abbiamo ascoltato in quest'Aula, non esiste e caso mai è un baratro nel quale stiamo per affondare proprio a causa di un sistema che non consente al Parlamento il controllo delle grandi compatibilità finanziarie, il controllo nel suo insieme della politica retributiva del pubblico impiego, costringendolo ad inseguire provvedimenti settoriali Commissione per Commissione. Invece il principio dell'armonizzazione della contrattazione in una visione unificante e responsabilizzando i sindacati è certamente un criterio per sottrarre al Parlamento il peso delle leggi e per dare più spazio alla contrattazione e allo stesso Parlamento per le leggi di sistemazione generale, di programmazione e di organizzazione della pubblica amministrazione, introducendo un principio di buon governo a fini perequativi nell'ambito del pubblico impiego. D'altro canto è un voto del Parlamento, richiamato anche dall'onorevole Ministro, che ha espresso questa esigenza: quello risultante dai lavori della Commissione di inchiesta sulla giungla retributiva. Quindi noi ci troviamo oggi a dare conclusione ad un cammino che si è intrapreso proprio sotto la spinta di quella inchiesta e di un voto parlamentare.

Anche da parte delle organizzazioni sindacali c'è una grande attesa, che è giustificatissima perchè voi sapete che un grande neo della contrattazione che oggi già esiste nel pubblico impiego — quindi non è che la introduciamo, ma la discipliniamo in modo più sistematico e più moderno — consiste nel fatto che oggi la contrattazione non ha esiti certi, non ha certezza in quanto, una volta che l'accordo è siglato, prima che si traduca efficacemente a livello operativo, occorre il provvedimento di legge, passano tempi assai lunghi. A volte addirittura un contratto non viene attuato e già comincia la discussione sindacale per il rinnovo dei contratti successivi con un accovallarsi di scadenze che attualmente è abbastanza negativo e disastroso.

Quindi noi consideriamo nel complesso questa legislazione nuova un fatto importante. Naturalmente sappiamo che la legge è uno strumento che di per sé non garantisce una politica nuova: è uno strumento che aumenta le responsabilità del Governo e questo lo dobbiamo dire perchè occorre identificare i comparti, ma in modo corretto. Occorre avviare una politica di formazione professionale per i dipendenti e questo deve essere fatto con coerenza e con impegno.

Occorre definire molte questioni che sono riservate alla fase dell'attuazione. Questo richiede una volontà politica che oggi non scorgiamo nella linea seguita dal Governo, una volontà politica di rinnovamento delle strutture amministrative che è tutt'altro che acquisita allo stato attuale delle cose; richiede che la parte della legge riguardante il controllo delle compatibilità dei flussi finanziari sia attuato nell'ambito di una politica complessiva. Sappiamo quanto sia difficile oggi parlare ancora di sussistenza di una legge finanziaria dopo lo sconvolgimento operato dalla decretazione d'urgenza. Occorre quindi un indirizzo che consenta che tale strumento, che noi consideriamo idoneo, possa operare produttivamente nell'ambito di una politica che stimoli la produttività della pubblica amministrazione e la funzionalità degli apparati pubblici, guardando agli interessi fondamentali dei cittadini, e consenta anche un rinnovamento del-

la politica seguita nel pubblico impiego, oggi viziata da un eccesso di ministerialismo, da una segmentazione dei singoli settori, condotta ente per ente, ministero per ministero. Riconosciamo la presenza di alcune parti negative, ma non ci sembra che esse offuschino il valore generale della legge. Quella del diritto di sciopero, per esempio che prevede un preavviso di 15 giorni, ci sembra una norma negativa che tuttavia va interpretata in modo corretto non comprendendo per esempio, a nostro giudizio, gli scioperi di solidarietà o sui grandi temi che impegnino il movimento sindacale unitario e non invece le materie contrattuali. Si tratta di una norma da interpretare correttamente e da circoscrivere nell'ambito che lo spirito della legge le assegna.

In conclusione alcune norme di questo disegno di legge, come abbiamo rilevato in Commissione, pur se non soddisfacenti, non offuscano il valore positivo che noi assegniamo a questa normativa che consideriamo assai importante per aprire una pagina diversa che richiederà comunque molte lotte e battaglie sindacali, per aprire davvero una pagina nuova nella vita dell'amministrazione pubblica e nelle condizioni di lavoro dei pubblici dipendenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R O C C A M O N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O C C A M O N T E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, esternando al ministro per la funzione pubblica senatore Schietroma, la nostra viva soddisfazione per questo disegno di legge-quadro sul pubblico impiego. Ci preme sottolineare principalmente il nuovo assetto che viene dato alle procedure di contrattazione nel pubblico impiego al fine di un globale e serio controllo della spesa pubblica corrente. Si tratta di un disegno di legge di grande rilevanza che vede anche la positiva valutazione delle organizzazioni sindacali.

L'ampio e approfondito esame svoltosi nella 1ª Commissione ha permesso di puntualizzare e meglio definire alcuni aspetti costituzionali del provvedimento.

Per quanto ho innanzi esposto esprimiamo la nostra valutazione positiva e il nostro voto favorevole su questo disegno di legge. *(Applausi dal centro-sinistra e dal centro).*

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, al primo punto dell'ordine del giorno di domani, giovedì 10 marzo 1983, secondo il calendario dei lavori, dovrebbe essere iscritto, per la sola votazione finale, il disegno di legge n. 2188 recante aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

Poichè peraltro la 4ª Commissione ha concluso questa mattina l'esame del provvedimento in sede redigente, non potrebbe essere osservato il termine di 48 ore previsto dal Regolamento per la distribuzione della relazione. La votazione finale del disegno di legge n. 2188, pertanto, deve essere trasferita al calendario dei lavori della prossima settimana e potrà essere iscritta al primo punto di mercoledì 16 marzo 1983.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M I T R O T T I .** Signor Presidente, vorrei sollecitare le risposte scritte ad alcune interrogazioni. Si tratta delle interrogazioni: 3034 del 29 giugno 1982, 3267 del 27

ottobre 1982, 3282, 3285 e 3286 del 3 novembre 1982, 3352, 3353 e 3355 del 17 novembre 1982. Le argomentazioni che proponevo all'attenzione dei competenti Ministeri sono di tale portata che richiedono un tempestivo riscontro, in mancanza del quale sarò costretto a chiedere l'applicazione dell'articolo 153 del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore Mitrotti che la Presidenza si renderà interprete della sua richiesta presso il Governo.

Governo, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro, in data odierna, ha presentato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1983 (*Doc. XLI, n. 5*).

Detto documento è stato deferito alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

Interpellanze, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L A , segretario:

POZZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Premesso che i risultati elettorali delle consultazioni tenutesi domenica 6 marzo 1983 in Francia e nella Repubblica federale di Germania dimostrano il fallimento clamoroso della opzione neutralista e la fine di ogni equivoco ed ambiguità nei rapporti dell'Europa con il mondo comunista dell'Est, e poichè la svolta in atto ripropone l'Europa come perno ed asse portante della politica di iniziativa dello schieramento occidentale tanto nei rapporti all'interno delle alleanze quanto nella più vasta problematica dei rapporti Est-Ovest, l'interpellante chiede che il Governo fornisca tutti i chiarimen-

ti necessari in questo importante momento di svolta della politica internazionale, aprendo un ampio dibattito che consenta a tutte le parti politiche di trarre da tali eventi a livello europeo le necessarie e urgenti conseguenze politiche.

(2 - 00613)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLA, segretario:

DELLA BRIOTTA, NOCI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri.* — Premesso:

che le nostre comunità all'estero rivendicano da tempo il loro diritto a una migliore informazione sul loro Paese, anche attraverso collegamenti radiotelevisivi;

che, in particolare, da anni sono allo studio progetti volti ad assicurare questi collegamenti attraverso ponti radio via cavo e via satellite, soprattutto per l'area europea;

che nessun ostacolo ci sarebbe dal punto di vista tecnico, mentre restano i problemi legati ad accordi su un piano bilaterale con i Paesi destinati a ricevere i segnali delle emittenti nazionali italiane, rapporti che includono aspetti finanziari, modalità di trasmissione, possibilità di ricezione da parte degli utenti, eccetera;

che da parte della stampa di emigrazione italiana in Svizzera è stata recentemente anticipata la notizia di una possibile prossima soluzione del problema per quanto concerne la possibilità di ricevere in Svizzera i programmi televisivi italiani con irradiazione da Berna, via cavo;

che incontri di carattere esplorativo tecnico sarebbero programmati per le prossime settimane, dopo di che si passerebbe a incontri ufficiali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se le notizie pubblicate corrispondono a verità;

se è vero che la soluzione proposta e su cui si sta discutendo presuppone che ci sia il pagamento di un canone di abbonamento suppletivo da parte degli utenti;

quali sono le ragioni per cui verrebbe esclusa definitivamente la possibilità di trasmettere in Svizzera i segnali della televisione italiana via satellite superando tutte le barriere fisiche esistenti a causa della conformazione orografica di quel Paese;

se, in ogni caso, verrà garantito il pluralismo di testate, essenziale per una informazione corretta;

come verranno regolati i rapporti con enti o società svizzere per la diffusione dei programmi, per evitare interferenze e sovrapposizioni;

come verrà regolato il problema della pubblicità a pagamento inserita nei programmi diffusi.

(3 - 02392)

RASTRELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere con estrema urgenza:

se, in relazione alle violente oscillazioni sui mercati dei cambi, conseguite ai risultati elettorali della Germania federale, la flessione del valore della lira, che ha registrato ben cinque minimi storici, debba essere riferita esclusivamente a pressioni speculative al ribasso della nostra moneta e non a conseguenza « tecnica » dell'afflusso dei capitali internazionali verso il Paese occidentale ad economia forte, sostenuta ulteriormente dalle favorevoli prospettive politiche di stabilità e di sviluppo;

se ritenga indispensabile, nell'attuale stato dell'allineamento delle parità di cambio delle monete europee, attendere passivamente le evoluzioni conseguenti alla caduta del franco francese e del franco belga, la cui prospettiva certa è da individuarsi nella svalutazione delle rispettive valute, o disporre — viceversa — d'intesa con la Banca d'Italia, un'operazione di sostegno del valore della lira, e, nell'affermativa, con quali strumenti ed entro quali limiti;

se la visione economico-finanziaria — accreditata a fonte governativa — relativa ai vantaggi che potrebbero conseguire da una svalutazione della lira in relazione alle

esportazioni, non sia contraddetta dalle risultanze del non favorevole andamento della bilancia dei pagamenti con l'estero, il cui costante saldo negativo sarebbe tendenzialmente incrementato, con grave pregiudizio della già compromessa economia nazionale;

se, infine, in relazione al complesso problema di cui sopra, non ritenga che sia il caso di riferire al Parlamento dati specifici e proiezioni attendibili prima di assumere a livello tecnico (Banca d'Italia) ed a livello politico (Consiglio dei ministri) decisioni di estrema importanza e rilevanza per l'economia nazionale.

(3 - 02393)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MIRAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni della mancata utilizzazione, a qualche anno dalla costruzione del moderno scalo aeroportuale di Brindisi, del settore adibito a magazzino merci, con rischi, già evidenti, di deterioramento delle strutture di conservazione.

In rapporto alla cronica inadeguatezza ed inefficienza del sistema dei trasporti a servizio dell'area salentina, sia di quello su rotaia che di quello su strada, più volte evidenziate anche dall'interrogante, che impedisce un rapido raggiungimento e sbocco sui mercati nazionali ed esteri del Centro-Nord delle produzioni locali, in particolare primizie ortofrutticole, a facile deperibilità, la completa inattivazione del reparto merci dell'aeroscalo brindisino, oltre a costituire uno spreco inammissibile per il deperimento cui vanno soggetti gli impianti, rappresenta una grossa occasione mancata per l'ampliamento e lo sviluppo di un'agricoltura competitiva, già presente nella zona.

Si chiede, pertanto, quali iniziative il Ministro intenda promuovere in tempi stretti, di concerto con la Regione Puglia e gli altri enti interessati, per uscire da una situazione di stallo, che dura ormai da troppo tempo, *ab initio*, e che, protraendosi, rischia di marginalizzare ulteriormente l'area salenti-

na, impedendo così una più completa valorizzazione dell'aeroporto di Brindisi, già attrezzato per la conservazione ed il celere trasferimento delle merci.

(4 - 03609)

PISANO. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il Comando dei vigili del fuoco di Belluno ha ritirato da Cortina d'Ampezzo due delle tre autopompe (una da 4.000 e l'altra da 6.000 litri) che costituivano l'attrezzatura di pronto intervento del capoluogo dolomitico, per cui è rimasta *in loco* una sola autopompa da 2.000 litri, del tutto insufficiente alle esigenze della città;

che con le autopompe sono state ritirate anche gran parte delle altre attrezzature antincendio, lasciando così pericolosamente e assurdamente esposto a qualunque tipo di calamità un centro abitato che conta oltre 8.000 residenti, e, nei periodi di maggiore affluenza turistica, oltre 40.000 abitanti,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo sia stato adottato un provvedimento del genere, per cui, in caso di necessità, i soccorsi debbono arrivare da Pieve di Cadore, che dista circa 30 chilometri, difficilmente percorribili con le strade innevate, e chiede, inoltre, di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per garantire nuovamente a Cortina d'Ampezzo i mezzi indispensabili alla sua sicurezza.

(4 - 03610)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, di recente, gli organi di informazione hanno dato notizia dell'accordo intervenuto fra il gruppo Rizzoli e la SPI (Società per la pubblicità in Italia) per la esclusiva della pubblicità sui quotidiani « Corriere della Sera » e « La Gazzetta dello Sport », per la durata di cinque anni;

che il contratto SPI-gruppo Rizzoli appare in contrasto con il disposto del terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 416 del 1981, e ciò in quanto, con esso, la stessa

SPI verrebbe a superare il limite del 30 per cento previsto dalla norma medesima;

che tale contratto, in quanto contrario ad una norma imperativa di legge, sembra rientrare nella previsione di nullità di cui all'articolo 1418 del codice civile (sempre che la SPI, attraverso la dismissione retroattiva di altre esclusive, non rientri nel limite anzidetto del 30 per cento);

che altra conseguenza ipotizzabile in relazione alla stipula del contratto SPI-gruppo Rizzoli sarebbe quella della violazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 416 del 1981, che fa divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere (ed agli editori di accettare minimi garantiti di gettito pubblicitario che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente;

che tale ultima norma è munita di sanzioni (perdita dei benefici per la testata e pena pecuniaria per la concessionaria),

l'interrogante chiede di conoscere:

se i fatti esposti, da tempo a conoscenza degli organi di Governo, risultano approfonditi e verificati;

quali dati sono emersi dagli accertamenti eventualmente disposti;

quali responsabilità sono state accertate ed a carico di chi;

quali provvedimenti risultano adottati per il ripristino del rispetto della normativa in vigore.

(4 - 03611)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che il grado di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, appare tuttora assai modesto e stentato;

che preoccupante e assai grave — se corrispondente a verità — è la notizia pubblicata dai quotidiani « Paese Sera » e « Il Messaggero » del 24 dicembre 1982, secondo la quale il consiglio direttivo dell'Ente nazionale cellulosa e carta avrebbe deliberato, in sede di aggiustamento del bilancio, la destinazione ad altri fini di oltre 110 miliardi di contributi all'editoria per gli anni 1982 e 1983;

che l'articolo 39 della legge n. 416 del 1981, affidando all'Ente nazionale cellulosa e carta il compito di provvedere alla corresponsione delle provvidenze all'editoria, specifica che a tale corresponsione l'Ente medesimo deve provvedere in primo luogo con il contributo straordinario dello Stato di 60 miliardi annui per il quinquennio 1981-85 ed in secondo luogo — con priorità rispetto alle altre spese istituzionali — con i fondi tratti dai contributi sul fatturato della carta e dei cartoni dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni;

che la destinazione dei contributi anzidetti non al pagamento delle provvidenze per l'editoria, bensì ad altri fini che, pur se compresi tra quelli organizzativi ed istituzionali dell'Ente, sono diversi da quelli di cui il legislatore ha voluto il prioritario perseguimento, oltre a rappresentare una patente violazione di legge, vanificherebbe quella che è una delle principali finalità della legge sull'editoria: ovviare cioè, con un consistente supporto finanziario allo stato di crisi in cui versano gran parte delle imprese operanti nel settore editoriale;

che nella relazione del 1979 della Corte dei conti trasmessa al Parlamento, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale cellulosa e carta — quale ente cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — è stato chiaramente affermato lo stato di illegittimità in cui versa l'Ente, sia per quanto concerne la sua struttura, sia per quanto concerne il suo funzionamento, in quanto l'Ente in parola, attraverso il trasferimento di compiti, di personale e di fondi a società di diritto privato dallo stesso create, ha profondamente modificato l'assetto conferitogli dalla legge, trasformandosi in ente di mera direzione se non, addirittura, in una *holding* finanziaria;

che la richiamata relazione della Corte dei conti segnalava, inoltre, agli organi di vigilanza l'urgente necessità di eliminare tale stato di contrasto con il dettato normativo o di promuovere interventi legislativi che tenessero conto delle reali esigenze dell'Ente;

che, sul piano pratico, a tutt'oggi non risulta cambiato in nulla il comportamento dell'Ente e l'illegittima destinazione di 110 miliardi a fini diversi da quelli previsti dalla legge n. 416 del 1981 ne appare, se corrispondente al vero, diretta conferma;

che presso la Procura generale della Corte dei conti è da tempo in corso un'istruttoria riguardante l'Ente nazionale cellulosa e carta, istruttoria che ha avuto origine da quanto rilevato dall'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato nel corso di una verifica amministrativo-contabile;

che il danno erariale potrebbe essere rappresentato, nella circostanza, dal distorto uso delle risorse economiche dell'Ente, nonchè dall'attribuzione a funzionari ed impiegati dell'Ente, utilizzati presso le società di diritto privato anzidette, di compensi determinati secondo rapporto di lavoro privato (se non addirittura con doppia retribuzione, a carico dell'Ente ed a carico delle società),

l'interrogante chiede di conoscere:

se sono state assunte iniziative per la verifica dei fatti lamentati e da tempo a conoscenza degli organi di Governo;

quali dati sono emersi dai controlli sin qui disposti nei confronti dell'Ente nazionale cellulosa e carta;

quali responsabilità sono state individuate ed a carico di chi;

quali provvedimenti risultano eventualmente adottati in danno dei responsabili ed in conseguenza della grave situazione di illegittimità in più occasioni rilevata.

(4 - 03612)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, con ordinanza depositata il 14 febbraio 1983, conclusiva della causa intentata dal quotidiano « Il Manifesto » contro lo Stato (rappresentato dall'Ente nazionale cellulosa e carta), il pretore Roberto Preden ha disposto che l'Ente provveda al pagamento dei contributi dovuti entro il 31 marzo 1983 e che, in caso di mancato pagamento entro tale data, lo stesso Ente provveda al versamento « a titolo provvisorio », in favore de « Il Manifesto », della somma di lire 600.000;

che detto pretore, la cui ordinanza ha carattere esecutivo immediato, ha raccolto le argomentazioni difensive sul carattere di « danno irreparabile », conseguente al mancato adempimento della legge n. 416 del 1981 nei confronti del « diritto soggettivo » a ricevere subito le quote spettanti, e di « grave lesione » del diritto costituzionale all'informazione che l'affossamento della legge di riforma dell'editoria configura;

che la legge 23 dicembre 1982, n. 939, frettolosamente varata, non è stata ritenuta idonea a garantire i diritti invocati;

che tale legge, peraltro, esclude dall'accelerazione delle procedure (e, quindi, dai benefici previsti) le ipotesi disciplinate dagli articoli 25 e 26 della legge n. 416 del 1981 (pubblicazioni di elevato valore culturale e stampa italiana all'estero);

che la legge n. 416 del 1981, al suo primo impatto con la realtà sulla quale è chiamata ad incidere, ha presentato parecchie carenze tecniche e, conseguentemente, ha offerto già moltissimi spunti per letture non univoche;

che a tutt'oggi non sono state ancora stilate e trasmesse agli interessati le nuove regole di presentazione dei bilanci delle imprese e dei gruppi editoriali, con il rischio che il protrarsi di tale inadempienza esiga ulteriori interventi legislativi che potrebbero snaturare e svuotare gli intendimenti della riforma;

che è stata lamentata la « carenza dell'organico » che tuttora caratterizza il servizio per l'editoria;

che dal garante professor Mario Sinopoli è stato rilevato, con dispiacere non disgiunto da seria preoccupazione, che l'iniziale difficile momento interlocutorio (previsto per l'attuazione della legge n. 416 del 1981), anzichè rapidamente e soddisfacentemente risolversi, si è ulteriormente protratto nel tempo e che, specialmente sul piano dell'operatività esterna, la legge di riforma ha avuto soltanto un inizio di attuazione (il titolo secondo risulta, dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, quasi per intero inattuato);

che lo stesso garante professor Mario Sinopoli ha evidenziato che i ritardi, se potevano essere previsti in sede legislativa, non

potevano e non possono essere impediti in sede amministrativa,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per impedire l'ulteriore deteriorarsi delle situazioni rappresentate e per avviare ad operatività certa ed efficace la legge n. 416 del 1981.

(4 - 03613)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende uniformare le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale relativa ai trasferimenti degli insegnanti di scuola materna per l'anno scolastico 1983-84 a quelle analoghe emanate per gli insegnanti di scuola elementare.

In particolare, si tratta di estendere la norma contenuta nell'ottavo comma dell'articolo 20 (trasferimenti d'ufficio nelle scuole elementari) dell'ordinanza ministeriale n. 66, prot. n. 762, del 25 febbraio 1983 — con la quale è sancito il principio che l'assegnazione in tal modo disposta (cioè dovuta a spostamento di plesso per indisponibilità di edificio) non interrompe il servizio ai fini del punteggio previsto dal punto 1, lettera C, dell'allegata tabella A — anche al settore della scuola materna.

La richiesta, oltre che dovuta a motivi di omogeneizzazione, scaturisce dalla necessità di assicurare un adeguato e perequato trattamento a tutti gli insegnanti che, a causa dei fenomeni sismici del 1980 e del 1981, hanno dovuto cambiare plesso a seguito di tali necessità.

In virtù del principio *quid non dixit non voluit*, si ritiene opportuna una cortese precisazione amministrativa al riguardo.

(4 - 03614)

SALERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Stante che il Ministro della pubblica istruzione sta predisponendo l'organizzazione di un campionato di calcio riservato esclusivamente agli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nel condividere tale iniziativa in considerazione delle motivazioni sociali,

educative, morali e fisico-formative e dell'ampio consenso che il calcio riscuote nei giovani, si chiede se non sia il caso di valutare attentamente l'ipotesi di inserire nel programma delle attività motorie previste dal progetto tecnico dei « Giochi della gioventù », quale disciplina sportiva obbligatoria, il gioco del calcio, attualmente solo facoltativo.

In proposito si chiede, quindi, di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere al fine di rendere disciplina sportiva obbligatoria il gioco del calcio nella scuola elementare e media.

(4 - 03615)

CALICE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Considerato:

1) che il comune di San Fele (Potenza) sta attrezzando un'area artigianale con fondi della Cassa per il Mezzogiorno (PS.33-P975/AR);

2) che è in atto una controversia fra direzione dei lavori, impresa, comune e ingegnere capo dei lavori circa il sito da attrezzare,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) in base a quali fondate ragioni (non di parte) si prevederebbe lo spostamento dell'area da attrezzare in località Calvario;

b) quali sono le procedure — da Stato di diritto — adottate per addivenire a tale eventuale decisione;

c) quali sarebbero i costi complessivi di questa operazione di spostamento e a carico di chi;

d) quali sono il ruolo, l'atto di nomina e la funzione in questa vicenda del cosiddetto ingegnere capo dei lavori.

(4 - 03616)

CENGARLE, SCHIANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero ha limitato il contingente di produzione del pomodoro in provincia di Padova.

In seguito ad un esame obiettivo dei criteri di ripartizione del « contingente » in rapporto alle reali esigenze locali, gli interroganti ritengono che al Veneto, ed in particolare alla provincia di Padova, deve essere

assegnata una quota di maggior produzione del pomodoro, da destinarsi all'industria.

(4 - 03617)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per essere informato sulle motivazioni poste a base del provvedimento, assunto dalla Direzione didattica di Nicotera, con cui è stata negata all'handicappato Pellicari Cesare, da Preitoni di Nicotera, l'iscrizione nelle scuole elementari di quel centro.

(4 - 03618)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 10 marzo 1983**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giove-

di 10 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (2093).

2. **ANTONIAZZI** ed altri. — Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (958).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari